



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di BRESCIA

M O T I V I

A SOSTEGNO DEL RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DAL

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA

AVVERSO LA SENTENZA N° 1/82 DEL 2/3/1982 DELLA CORTE

DI ASSISE DI APPELLO DI BRESCIA RELATIVA AL GIUDIZIO

P E R

" LA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA ".-

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

A sostegno del ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia, emessa in data 3 febbraio 1982 nel procedimento penale a carico di ANGELINO PAPA + 13, imputati come in atti, con la quale Angelo Papa veniva assolto dai reati di cui ai capi 21, 22 e 23 della rubrica (detenzione e porto illegittimi di esplosivi e strage) per non avere commesso il fatto; Papa Raffaele veniva assolto dagli stessi reati per non avere commesso il fatto; Ferrari Fernando veniva assolto dalle imputazioni di cui ai capi da 1 a 12 e da 14 a 16 della rubrica (detenzione e porto illegittimi di esplosivo, danneggiamento aggravato, crollo di costruzioni ed altro) per non avere commesso il fatto; dall'imputazione di cui al capo 18 (omicidio volontario) perchè il fatto non sussiste; dalle imputazioni di cui ai capi 13-21-22-23 della rubrica (procurato allarme presso l'Autorità, detenzione e porto illegittimi di esplosivi, strage) per non avere commesso il fatto; De Amici Marco veniva assolto dai reati di cui ai capi 21-22-23 della rubrica per non avere commesso il fatto e veniva operata nei suoi confronti una riduzione di pena per i reati di cui ai capi 19 e 20 della rubrica (detenzione e porto illegittimi di esplosivo, munizioni e armi); Pagliai Pier Luigi veniva assolto dai reati di cui ai capi 19 e 20 della rubrica per non avere commesso il fatto; Ombretta Giacomazzi veniva assolta dai capi 46 e 56 della rubrica (falsa testimonianza) perchè il fatto non sussiste; Fusari Sergio veniva assolto dal reato di cui al capo 41 (falsa testimonianza) perchè il fatto non

sussiste, veniva confermata la sentenza di primo grado di non diverse procedere nei confronti di Bonati Ugo per il reato di cui al capo 59 (falsa testimonianza per estinzione del reato stesso per intervenuta amnistia); deduce il seguente motivo:

Violazione dell'art 524 n° 1 in relazione all'art. 475 n° 3 Codice Procedura Penale per travisamento del fatto, mancanza e contraddittorietà della motivazione:

la sentenza della Corte d'Assise d'Appello appare censurabile in diritto perchè, date certe premesse di fatto che la Corte stessa ritiene inconfutabili, non poteva mai giungere all'assoluzione dei singoli imputati con la formula da essa usata se non attraverso una valutazione del materiale probatorio che, discostandosi da quella che è la realtà processuale, viene a configurarsi come un vero e proprio travisamento del fatto.

Per seguire il medesimo ordine sistematico adottato dalla sentenza verremmo a trattare per primo dell'episodio della morte di Silvio Ferrari per il quale è stato assolto dall'imputazione di omicidio volontario Nando Ferrari.

La gravata sentenza dà per certo (pag 197) che il giovane Silvio Ferrari compisse azioni terroristiche per le quali si trovava nella necessità di procurarsi sostanze esplosive e dà pure per certo che tale materiale non sia reperibile nel libero commercio e che quindi il Ferrari dovesse essere in contatto con qualcuno che glielo procurasse. Nonostante le deposizioni di Ferrari Fernando e De Amici Marco in base alle quali Silvio Ferrari si procurava l'esplosivo in Milano da parte di terroristi che si mantenevano nell'anonimato la Corte asserisce, nella sua sentenza, che questa circostanza non consente di decidere

Morte S.F.

Terranti
p
Lupino
Cipriani
A Milano

~~se il Ferrari fosse un terrorista~~ se il Ferrari fosse un terrorista
solitario o affiliato a un gruppo eversivo. Già nel
corso del dibattimento d'Appello l'accusa aveva fatto
presente che la facilità con cui Silvio Ferrari si
procurava l'esplosivo per i vari episodi criminosi
che gli vennero poi addebitati e dei quali venne ri-
conosciuta la sua paternità, era indice della sua ap-
partenenza ad un'organizzazione eversiva. Mentre infat-
ti è possibile trovare delle armi sul mercato clan-
destino, con la stessa facilità non è possibile, se
non si conoscono determinati canali, comprare gli es-
plosivi, e, soprattutto, si faceva presente, che non è
possibile che Silvio avesse la disponibilità econo-
mica per comprare gli esplosivi. La Corte di primo
grado prima e la Corte di secondo grado poi dimostra-
no di trascurare quello che è un dato acquisito agli
atti del processo e cioè che da tutta l'istruttoria
compiuta emerge che Silvio Ferrari non aveva dispo-
nibilità di denaro e anzi la sua prima lamentela era
quella che i genitori lo tenevano proprio a corto di
denaro. Dimostrazione di ciò, si era detto nel corso
della requisitoria davanti alla Corte d'Assise d'Ap-
pello, era che lo stesso pur avendo 21 anni non aveva
un mezzo di locomozione proprio a differenza del fra-
tello minore che possedeva una vespa. La Corte ha pen-
sato di superare il problema finanziario con questa
motivazione: "S'ignora su quali possibilità di denaro
potesse contare; il fatto che contabilizzasse somme
anche minime sull'agenda può essere espressione di
una mentalità meticolosa, compatibile con disponibi-
lità di mezzi notevoli. Sappiamo dal fratello Mauro che
proprio in quel periodo era in procinto di spendere
£ 170.000 per l'acquisto di un cane." (pag. 198). Non
è chi non veda l'estrema superficialità della motiva-
zione della Corte su un punto decisivo per la valu-

lo consegna
di denaro
di S.F.

Z

tazione dell'attività terroristica di Silvio Ferrari, che ha notevoli implicazioni sulla posizione di coloro che sono imputati del suo omicidio. Se infatti la contabilizzazione delle minime somme che compaiono sull'agenda del Silvio Ferrari fosse solo indice di una mentalità meticolosa e non di ristrettezze economiche, assieme alle somme minime vi sarebbero anche le somme di una certa consistenza, delle quali ultime invece non si trova traccia alcuna. L'episodio portato a conforto della propria tesi dalla Corte d'Assise d'Appello nella propria sentenza non è determinante in quanto la possibilità di disporre delle somme di £ 170.000 per l'acquisto del cane, possibilità che si è verificata in un'unica occasione, da quel che risulta dagli atti, non è indice di disponibilità di forti somme con notevole frequenza, come era necessario a Silvio per rifornirsi dell'esplosivo per compiere i vari attentati che, nel giro di un ristretto periodo di tempo, erano stati dallo stesso consumati. Tale affermazione poi trova una patente smentita nella deposizione resa da Ferrari Fernando il 5 giugno 1974 al Giudice Istruttore di Brescia (A, 3, pag 27 retro) il quale afferma: "Il Ferrari, a suo dire, era trascurato dai genitori che non lo trattavano come il fratello, anche dal punto di vista economico. Egli si sentiva emarginato nell'ambiente familiare". Emerge da ciò che anche ^{con} Ferrari Fernando, l'amico che più degli altri egli era solito frequentare negli ultimi tempi della sua vita, Silvio si era lamentato delle ristrettezze economiche nelle quali si trovava, causate dalla parsimonia con la quale i suoi genitori gli fornivano il denaro. Risulta quindi evidente a questo punto la prima pecca nel ragionamento della Corte d'Assise d'Appello, infatti, se Silvio Ferrari non aveva disponibilità di denaro è evidente che lo stesso non poteva reperirli, con la frequenza deno-

l'importo del cane (£ 170.000)

con F.F. libro paga delle spese sostituite economicamente

tata dal numero degli episodi criminosi che a lui si facevano risalire, l'esplosivo se non appartenendo ad una organizzazione eversiva che gli dava i mezzi per compiere questi attentati. Se a ciò si aggiunge il collegamento, certo e dato per scontato anche dalla gravata sentenza, di Ferrari Silvio con i grossi nomi dell'estremismo nero milanese tra i quali Gian Carlo Rognoni fondatore della "Fenice" e Niccolazzi è evidente come l'inserimento nel terrorismo organizzato di Silvio Ferrari non può risultare una presunzione, così come vorrebbe la sentenza, ma una certezza, dato che non si è dimostrato attraverso quali fonti alternative Silvio Ferrari potesse procurarsi gli esplosivi. L'attività, quindi, di Silvio Ferrari non va né sottovalutata né svalutata, ma va inquadrata in un disegno eversivo a carattere nazionale. I suoi contatti con De Amici e l'ambiente di Milano, con l'ambiente eversivo di Verona, stanno ad indicare chiaramente come in alcune città del Nord si stesse attuando un'azione eversiva riconducibile alla medesima matrice. Non bisogna dimenticare, infatti, che il De Amici stesso, che ai funerali di Silvio parla di portare a Brescia lo stesso clima di Milano. Non bisogna poi dimenticare che l'attentato alla COOP, del quale è pacificamente ritenuto autore Silvio, è firmato S.A.M., come gli attentati avvenuti a Milano, cioè SQUADRE D'AZIONE MUSSOLINI. Un primo punto fermo appare quindi emergere in maniera incontrovertibile dai dati obiettivi riscontrabili nel procedimento penale di cui è causa e non contraddetti dalla sentenza gravata e cioè: Silvio Ferrari è sicuramente un terrorista e Silvio Ferrari appartiene sicuramente ad una organizzazione eversiva di destra. Poste queste premesse è logico indagare, per vedere se l'accusa di omicidio volontario possa avere un fondamento, se nel comportamento di Silvio Ferrari potevano riscontrarsi i motivi e le giustificazioni

*certezze da
Allegamenti
di S.F. con
il Terrano
(Rognoni)*

*ambasciata
Milano/VR*

*esperto
del
Terrorismo*

*

*

*

*

per arrivare al compimento di un tale crimine ai suoi danni. Sia in primo grado che in secondo grado l'accusa aveva accentrato la propria attenzione sulla volontà di sganciamento dall'organizzazione manifestata da Silvio Ferrari. Tale volontà emergeva dalle deposizioni di alcuni test, tra i quali un certo Rivarolo Umberto, la cui deposizione è stata riportata integralmente dall'estensore della sentenza (pag. 202). Secondo la Corte la dichiarazione di Silvio di essere "stufo" della politica di volere uscire dal giro politico che aveva e di avere paura in quanto qualche giorno prima era stato seguito da quattro persone sconosciute in automobile nella città di Parma era una dichiarazione che doveva servire a giustificare presso gli amici l'abbandono degli studi universitari e proprio in questa dichiarazione si coglierebbe il collegamento tra la paura degli sconosciuti dell'automobile e la decisione di lasciare l'Università, cioè si tratterebbe di una scusa ben architettata per celare quella che in effetti non era una decisione sua ma una decisione del padre. Appare evidente, a questo punto, come quell'accusa di artificiosità di costruzione che viene dalla Corte rivolta alla pubblica Accusa del processo di primo grado può rivoltarsi e deve rivoltarsi contro la stessa per un'argomentazione di questo tipo. Non è chi non veda infatti come tale modo di argomentare, anche posto che possa essere esatto, è del tutto soggettivo. Oltre poi che a essere soggettiva, una tale interpretazione dei fatti, è contraria alla pur ammessa attività eversiva di Silvio e alla provata, alla luce delle argomentazioni suesposte, appartenenza di Silvio Ferrari ad una precisa organizzazione eversiva. Alla luce di ciò quindi la frase del fratello Mauro: "Proprio adesso che voleva tirarsi fuori", va interpretata non nel senso dato dalla Corte (vedi pag. 202

fine) ma nel senso che le è più consono data l'ammissa attività terroristica di Silvio Ferrari. Incomincia quindi a delinearci quello che poteva essere il movente dell'assassinio di Silvio Ferrari e cioè: la sua dichiarata volontà di smettere con l'attività eversiva e di darsi ad una vita normale ed a un lavoro presso l'azienda del padre. Le testimonianze sono notevoli, numerose e non contraddette dalle argomentazioni superficiali e soggettive usate dalla sentenza gravata. E' pacifico che, per esperienza ormai quasi quotidiana, voler lasciare un'organizzazione eversiva, proprio per tutte quelle conseguenze che possono esserci dietro l'abbandono di tale attività criminale, costituisce chiaramente un rischio tale da giustificare la soppressione della vita della persona che vuole uscire dall'organizzazione stessa. E' evidente ~~poi~~, nel caso di specie, che il rischio per l'organizzazione era notevole. Silvio Ferrari, infatti, non aveva consumato, sino a quel momento, omicidi, ma la sua attività si era limitata ad attentati con danni esclusivamente a cose. Il rischio, quindi, per lui, in caso di ^{SCOPERTA} ~~scoperta~~, era limitato, in considerazione anche del suo stato di incensuratezza, a qualche anno di carcere, mentre per l'organizzazione era ben diverso. Infatti già il voler abbandonare era sinonimo di dissociazione dalle idee che governano i suoi adepti, ed inoltre il tempo, unito all'eventuale scoperta delle sue malefatte avrebbe potuto portare ad un incrinamento della sua volontà di non tradire i compagni e quindi alla possibilità di delazione. Possibilità di delazione che era tutt'altro che ipotetica in quanto si era visto in quei giorni come i responsabili al più alto livello dell'Organizzazione eversiva M.A.R. fossero stati traditi proprio dai ragazzi giovani incensurati che erano stati arrestati. Risulta evidente quindi ~~che~~ dal contesto di tutte queste circostanze come l'attentato dinamitardo, che aveva in

animo di compiere nella notte tra il 18 e il 19 maggio 1974, dovesse essere il canto del cigno della sua attività terroristica; dovesse servire sia a sbarazzarsi di un fardello troppo ingombrante, sia a chiudere i ponti con un determinato tipo di vita; e proprio ~~legittimo~~ ^{legittimo} agitazione dello stesso, agitazione che traspariva chiaramente dal suo fumare nervoso, dal suo bere convulso, stava a testimoniare in maniera eloquente quello che era il contrasto del suo animo, quella che era la sofferta decisione di concludere questa carriera di terrorista. La sentenza di secondo grado ha poi buon gioco nella valutazione delle fonti di prova diretta e cioè nell'esame delle deposizioni della Giacomazzi Cabretta e di Angelo Papa. Tali deposizioni infatti per la sconcertante facilità con cui tali test asserivano circostanze e le smentivano poco dopo, per ritornare nuovamente sugli argomenti da poco smentiti, non possono chiaramente essere assunte come materiale probatorio sul quale fondare una sentenza di condanna.

Il comportamento invero a dir poco sconcertante di questi personaggi fa sì che l'eventuale propensione per una tesi accusatoria piuttosto che per una tesi assolutoria debba anche da parte dell'accusa, che voglia essere cosciente ed aderente a quella che è purtroppo una sconcertante realtà processuale, prescindere da tali deposizioni.

Vi sono dei dati incontrovertibili che la sentenza della Corte ammette come tali, nella loro realtà storica, dei quali però trae delle conseguenze che contrastano con la logica e si pongono quale vero e proprio travisamento del fatto. Uno di questi dati è la presenza di Silvio e Nando Ferrari nei pressi dell'abitazione del primo verso le ore 1,30-1,45, ^{del 19/5/74} come risulta dalla deposizione dei coniugi Rizzotti e Bombardieri.

Ciò vuol dire che la "Mini" di Nando Ferrari era partita

dal lago poco prima dell'una e quindi sicuramente ad un orario diverso da quello riferito da Nando Ferrari e riferito da tutti i testi istruiti dallo stesso. Altro dato recepito come storicamente accertato dalla Corte è che Nando Ferrari rimase assieme a Silvio Ferrari ininterrottamente dalle ore 15 del giorno 18 maggio 1974 alle ore 2 del ~~giorno~~ successivo 19 maggio.

La Corte anche ammette che l'iniziativa di Ferrari Nando tesa ad istruire i futuri testi era stata presa al fine di ridurre al minimo il tempo trascorso con Silvio quella sera perchè il giovane Nando si rendeva ben conto che i sospetti di una sua partecipazione all'azione terroristica non sarebbero mancati. Egli aveva quindi l'interesse a stare lontano il più possibile da Silvio per apparire totalmente allo scuro delle sue intenzioni. Altro punto fermo è che alle 2,30 Silvio Ferrari esce di casa a bordo della vespa di Mauro. Tale circostanza è ritenuta pacifica anche dalla Corte alla luce della testimonianza disinteressata di Poli Domenica. E' evidente quindi, che in base ai dati acquisiti al processo, nelle ultime ore antecedenti all'esplosione dell'ordigno che causò la morte di Silvio Ferrari quest'ultimo e Nando Ferrari rimasero sicuramente insieme, e che rimasero insieme da soli nella taverna della villa di Silvio Ferrari dalle ore 20,20 circa alle ore 21,30-21,45, orario in cui gli altri amici, fra i quali Bassato e Gussago, andarono a prenderli.

Che poi vi sia stata una lunga permanenza nella taverna da parte di Silvio e Nando Ferrari lo apprendiamo anche dalla deposizione di Reguitti Olga, la madre di Silvio Ferrari, e dal cameriere di colore di casa Ferrari. Infatti da queste due deposizioni si apprende come la taverna fosse stata perfettamente pulita con i portacenere svuotati nel pomeri-

riggio del sabato. E' evidente quindi che se poi venne trovata con i portacenere pieni di mozziconi, con un bicchiere con tracce di liquore, li deve essersi consumata una permanenza abbastanza lunga e piuttosto frenetica.

Cosa poi abbiano fatto in quel periodo, in quel lasso di tempo trascorso nella taverna, Silvio e Nando Ferrari lo si può ben immaginare alla luce di quello che è successo poi, e cioè il trasporto della bomba, l'esplosione e la morte di Silvio Ferrari.

Lo si può dedurre con sicurezza attraverso la deposizione del teste Martinelli. Tale deposizione è invero alquanto criticata dalla sentenza della Corte d'Assise, senonchè tali critiche non trovano un reale fondamento nei fatti storicamente accertati. Tale teste nella sua deposizione del 7 novembre 1975, ci fa una descrizione di quelli che sono stati i discorsi fatti durante il viaggio sulla macchina di Nando mentre si recavano alla villa Ghizzolini. Ad un certo punto, dice il Martinelli, Nando disse che si era scottato un dito nel maneggiare delle micce. Nando poi fece un discorso più completo, spiegò che insieme a Silvio aveva preparato una bomba in taverna, e continua testualmente il Martinelli: "Egli non scese in particolari, comunque mi disse che avevano provato con una miccia ma che essa non andava bene per cui avevano preparato una bomba con orologio. Nando era gasato, appariva sicuro di sé, disse che la bomba l'aveva preparata insieme a Silvio, aggiunse che la bomba l'avrebbe collocata Silvio al ritorno dal lago, o meglio quella notte.

Nando disse che dovevano stabilire il punto dove mettere la bomba". Vediamo subito che queste circostanze riferite da Martinelli trovano un riscontro obiettivo nella dichiarazione di Ferrari Nando il quale il 23

febbraio 1976 deve ammettere che Silvio in taverna maneggiò una miccia, quindi è evidente che questa attività vi fu, è evidente che questa circostanza Martinelli non può averla appresa da altri se non da Nando; è evidente quindi che quanto lo stesso riferisce risponde al vero. Il volere limitare la verità dell'assunto del Martinelli al discorso generico del maneggiare micce togliendolo dal contesto dei fatti che si sono verificati successivamente, risulta alquanto arbitrario. Non avrebbe infatti avuto senso da parte di Nando Ferrari che sicuramente a quel momento doveva sapere dell'attività di Silvio Ferrari e delle sue intenzioni, parlare anche solo di micce, di bombe in maniera generica proprio per quelle motivazioni che la Corte pone a base del suo ragionamento. Se infatti il Martinelli fosse stato quella persona poco fidata che la Corte assume essere ^{egli} stato ~~egli~~ è evidente che lo stesso ^{ad} attentato compiuto avrebbe comunque messo in relazione il discorso generico sulle micce con l'esplosione che ci sarebbe stata il giorno dopo e della quale avrebbero parlato i giornali.

La veridicità poi degli assunti del teste Martinelli risulta da un altro particolare. Nel suo interrogatorio dell'11 novembre 1975 Martinelli riferisce una circostanza, come appresa da Nando, che trova effettivo riscontro nella realtà. Tale circostanza è quella che durante una manifestazione Nando e Silvio, procedendo in vespa, avevano lanciato una bottiglia Molotov, che però non si era incendiata, contro un corteo. Considerato che vi è stato un teste partecipante a quel corteo che ha detto di avere visto effettivamente allontanarsi due persone e considerato che questo riferimento è stato fatto, e che di questo episodio non ne avevano parlato i giornali, è evidente che Nando Ferrari era insieme a Silvio quando venne consumato questo attentato, perchè diversamente Martinelli non poteva inventarsi una circostanza di questo genere che

VEDI

CRONOLOGIA

*

egli non può avere assolutamente appreso aliunde. Ed è proprio questo insieme di elementi che porta a far presumere che le dichiarazioni di Martinelli siano genuine perchè hanno tutte un riscontro obbiettivo, e sono tali da non poter consentire alla fantasia del Martinelli di essersele inventate. Altro punto fermo dell'istruttoria è che Nando Ferrari fu sicuramente visto insieme a Silvio Ferrari all'una e trenta, una e quaranta cinque dai coniugi Rizzotti vicino alla villa del Ferrari stesso; che Silvio Ferrari alle 2,30 fu visto dalla teste Poli Domenica da solo uscire con la vespa. Che cosa abbia fatto Nando Ferrari in questo lasso di tempo non è provato agli atti, è però opinione di questo ufficio che lo stesso si sia intrattenuto nell'abitazione di Silvio Ferrari ^{sino al} momento in cui la bomba venne effettivamente collegata e quindi innescata e preparata per essere portata via.

Infatti se noi guardiamo le deposizioni di Reguitti Olga notiamo che la stessa dice di avere visto la prima volta suo figlio salire le scale di casa con le scarpe in mano verso le due, di essere sicura dell'ora perchè aspettava con ansia il figlio in quanto era preoccupata. Appare quindi evidente che per un'altra mezz'ora i due devono essere stati insieme e che in tale lasso di tempo potevano benissimo essersi portati nella taverna, taverna che era talmente isolata dal resto dell'abitazione che, proprio per dichiarazione del cameriere, anche suonando il pianoforte non si sarebbe sentito dalle camere da letto il suono dello strumento. E' possibile quindi che, congedato Nando Ferrari, alle due Silvio si sia portato al piano superiore nell'abitazione dove è stato visto dalla madre, vi è poi quell'intervallo di tempo che consente al fratello di dare quei riferimenti relativi a Silvio che stava male, a Silvio che fumava molto, a Silvio che a suo dire sta-

va per addormentarsi che consente poi successivamente alla madre di affacciarsi alla finestra per vedere ^{de} Silvio, che non era più a letto fosse in giardino, in taverna o si stesse allontanando.

La dimostrazione della rispondenza alla realtà storica della ricostruzione dei fatti appena operata la si ha anche dalla deposizione di Reguitti Olga ^{resa} (il 21 luglio 1976).

La stessa infatti dice di essere sicura del rientro alle due del figlio; di avere sentito il rumore di una macchina che procedeva quasi silenziosamente; di essersi affacciata alla finestra e di avere visto un'automobile di tipo "Mini" che faceva retromarcia verso viale Venezia. E' evidente che non poteva essere altro che la macchina di Nando Ferrari. Da ciò bisogna necessariamente dedurre che se la stessa vettura è stata vista alle 1,30 dagli altri testi con a bordo Silvio chiaramente in atteggiamento di chi stava per scendere, infatti vi era la portiera aperta, Silvio e Nando devono essersi ^{trattenuti} ^{insieme} ^{nella} ^{taverna} ^{della} ^{casa} ^e ^{che} ^{quindi} ^{di} ^{Silvio} ^(^{subito} ^{dopo} ^{di} ^{aver} ^{esito}) ^{si} ^{era} ^{incamminato} ^{per} ^{raggiungere} ^{la} ^{camera} ^{da} ^{letto}, mentre contemporaneamente Nando usciva con l'autovettura dalla via chiusa dove si trovava la villa Ferrari.

La stessa teste dichiara anche di avere sgridato il figlio; di essersi coricata e poi, dopo 20 minuti, mezz'ora di essersi rialzata per controllare se il figlio fosse a letto; di non averlo trovato; di essersi portata nella taverna; di aver notato la presenza di mozziconi, di un bicchierino sporco di liquore, elementi tali da testimoniare una lunga permanenza di persone in quel posto; di avere notato la scomparsa della vespa di Mauro e quindi di essersi resa conto che Silvio si era allontanato con la vespa. Dopo qualche tempo le sarebbe giunta la notizia della morte. La Corte nella sua ricostru-

zione, per accreditare la regolazione della bomba alla sola azione di Silvio Ferrari, deve porre necessariamente tale azione nel lasso di tempo che va dal rientro in casa di Silvio alle ore 2 alla sua partenza alle ore 2,30. Abbiamo visto dalle testimonianze della madre e del fratello di Silvio come lo stesso in questa mezz'ora si sia portato nella camera da letto; si sia spogliato; si sia poi alzato dal letto; sia stato male; sia ritornato a letto; abbia fumato al lungo tanto da determinare l'interruzione del sonno del fratello per l'aria eccessivamente pesante che si era venuta sviluppando all'interno della camera da letto e quindi sia sceso; abbia preso la bomba; sia partito con la vespa e si sia allontanato da casa. A questo punto non è chi non veda come la difficile e delicata operazione dell'innescamento della bomba e della regolarizzazione dell'orologio non possa avere avuto nemmeno quel minimo di tempo necessario per essere portata a compimento da Silvio. La Corte poi attribuisce un'eventuale errore di regolazione allo stato particolarmente euforico di Silvio e alla sua mente necessariamente obnubilata. Tale stato però non è quale ci si vorrebbe far credere in quanto Silvio è stato visto spingere a braccia la motocicletta che ha pur sempre un peso vicino al quintale, con un fardello deposto sulla pedana della stessa particolarmente pericoloso, ed è stato visto anche allontanarsi. Ha poi percorso un notevole tratto di strada senza incidente alcuno. Tutte queste circostanze stanno a contrastare uno stato di quasi ubriachezza che non è stato palesemente apprezzato nemmeno dalla guardia notturna che vide transitare Silvio pochi attimi prima della sua morte e che non notò nulla di particolare della sua andatura.

Contrastata poi con le regole della normale prudenza

che uno confezioni e tenga all'interno della propria abitazione, nella quale abitano anche tutti i familiari, una bomba con molto anticipo rispetto alla data di utilizzo. È evidente ~~quindi~~ che l'ordigno esplosivo già confezionato con i collegamenti già fatti anche se non vi sia l'innescò ha una pericolosità notevole superiore ai singoli elementi sfusi, che di per sé sono molto meno pericolosi. La regolazione poi dell'ora di innescò deve essere stata fatta sicuramente nelle dodici ore antecedenti e cioè nella possibilità del compimento da parte dell'orologio di un intero giro. Questo è un dato incontrovertibile e che chiaramente la Corte non può con nessuna argomentazione scabare. Limitare tale delicata fase a pochi minuti precedenti l'uscita di casa da parte di Silvio è una cosa che si pone fuori dalla realtà. Lo stesso inoltre per quanto potesse avere la mente obnubilata, e abbiamo visto che tale circostanza non è completamente rispondente al vero, avrebbe comunque regolato l'orologio in modo tale da avere un lasso di tempo particolarmente lungo e tale da consentirgli di muoversi con una certa libertà. Poiché la Corte si era resa conto dell'esattezza di tali argomentazioni ha dovuto necessariamente rifugiarsi sull'accidentalità dell'esplosione. Se però le carte processuali si leggono interpretando i dati incontrovertibili per quello che è il loro valore effettivo e non per quello che è un valore attinente meramente ad una tesi preventivamente sposata, è evidente come l'accidentalità dell'esplosione debba essere chiaramente esclusa. Dalla perizia balistica, i cui risultati sono confermati dalla perizia medica, si è rilevato che al momento dello scoppio Silvio Ferrari doveva trovarsi fermo, a cavallo della vespa, con i piedi per terra. Che lo stesso fosse fermo non risulta soltanto dal fatto che aveva il cambio in folle, ma principalmente dal fatto che un pezzo del filtro dell'aria esistente sul carburato-

re è stato trovato all'altezza del polpaccio, il che doveva necessariamente significare che la gamba di Silvio Ferrari si trovava in posizione leggermente arretrata rispetto al carburatore. Ora è evidente che questa posizione non poteva mai assumere con i piedi appoggiati sulla pedana, ma i piedi dovevano per forza di cose essere per terra. Egli doveva trovarsi anche con il corpo spostato leggermente in avanti proprio perchè la vite della ghiera del faro è stata rinvenuta nel collo dello stesso; inoltre, come giustamente riferiscono i periti, non è nemmeno possibile che la vespa fosse in movimento e che l'urto contro qualcosa possa aver determinato lo scoppio perchè il corpo sarebbe stato proiettato allora in avanti e questo potrebbe essere compatibile con la posizione della vite della ghiera del faro nel collo, ma non sarebbe più compatibile con il bacino della vittima che, come si può rilevare dalle fotografie scattate durante l'attesa, è completamente indenne, mentre le ferite incominciano dal torace in su. E' ora evidente che se ci fosse stata la proiezione in avanti, il bacino avrebbe sovrastato l'esplosivo e quindi sarebbero stati imponenti le devastazioni dallo stesso, che invece, essendo intatto, dimostra inequivocabilmente come Silvio Ferrari si trovasse in quel momento nella posizione che è stata ricostruita dai periti e cioè fermo, con i piedi a terra, con le mani sul manubrio leggermente sterzato verso sinistra, (In quanto la mano destra ha avuto danni inferiori rispetto alla sinistra).

Nè è da ipotizzare la manipolazione della bomba da parte del Ferrari, perchè avremmo trovato le medesime mutilazioni riportate dagli arti inferiori negli arti superiori, arti superiori che, nonostante le abrasioni, appaiono indenni e quindi sicuramente distanti dall'ordigno esplosivo nel momento in cui avvenne lo scoppio.

Bisogna poi tenere conto che Silvio Ferrari per raggiungere il posto nel quale avrebbe dovuto deporre la bomba sarebbe dovuto tornare sui suoi passi.

Proprio la ~~dis~~posizione della vespa e del corpo di Silvio Ferrari nel momento dello scoppio stanno a testimoniare come lo stesso abbia accostato il più possibile sulla destra, infatti la vespa al momento dello scoppio si trovava a circa 50 centimetri dal muro, e quindi si sia messa nella posizione di colui che vuole mettere in atto una manovra di conversione ad "U" e cioè con il corpo leggermente spostato in avanti il manubrio del motociclo girato verso sinistra la gamba sinistra spostata indietro per fare ~~la~~ leva bilanciante e quindi iniziare la manovra di conversione.

Tale posizione, risultante da dati peritali incontrovertibili e posti dalla Corte d'Assise a sostegno della propria sentenza, contrasta in maniera evidente con la ricostruzione fatta dalla Corte nella sentenza¹.

Infatti non è ammissibile che Silvio Ferrari abbia usato il freno anteriore per bloccare il proprio mezzo, determinando il violento abbassamento del motociclo e quindi il rialzo dello stesso dopo avere mollato il freno, con la ruota anteriore sterzata verso sinistra. Che detta ruota fosse sterzata verso sinistra è dimostrato dalla diversità delle lesioni riportate dai due arti, quello destro e quello sinistro, e dalle diverse rotture esistenti sugli elementi meccanici della vespa.

Una manovra di tal genere infatti con la ruota anteriore non perfettamente rettilinea avrebbe, per comune esperienza, provocato il ribaltamento del mezzo.

Quando la sentenza dice che alla fase terminale di questa azione frenante si attaglia la presunta posizione del conducente al momento dell'esplosione: con i piedi già posati per terra ma col resto del corpo in posizione di guida, evidentemente non tiene conto sia della moti-

vazioni sopraccostate sia del fatto che una delle gambe di Silvio Ferrari era in posizione arretrata proprio per bilanciare quella manovra di svolta a sinistra di cui si è parlato. Che tale posizione fosse arretrata è matematicamente provata dal fatto che il filtro dell'aria, che nel motociclo in questione si trova sotto la sella, venne trovato, dai periti settori, nel polpaccio della gamba sinistra di Silvio Ferrari.

Diversamente essendo l'ordigno esplosivo, per pacifica conclusione dei periti, depresso sulla pedana della vespa e trovandosi quindi il filtro dell'aria dietro lo stesso, evidentemente non avrebbe mai potuto entrare nella gamba di Silvio se si fosse trovata ^{davanti al filtro stesso} e quindi fuori dalla traiettoria ~~imposta~~ a quest'ultimo dall'esplosione, ~~davanti al filtro stesso~~. Questo è un argomento insormontabile alla luce delle argomentazioni poste dalla sentenza. Risulta quindi evidente che partendo dai medesimi presupposti di fatto la sentenza arriva a diverse conclusioni proprio per un travisamento del fatto stesso.

Si parla poi nella sentenza di presunti chiarimenti dati dai periti al dibattimento dei quali l'accusa non avrebbe tenuto conto.

Si parla in particolare della deposizione del perito Schiavi il quale avrebbe detto che il freno anteriore della vespa poteva provocare l'abbassamento della parte inferiore del veicolo, abbassamento che seguito da un successivo rialzo in fase di abbandono del freno, avrebbe potuto provocare l'esplosione se il congegno fosse stato fatto male. Senonchè si omette di riferire quanto subito dopo il perito ebbe a dichiarare alla Corte di 1° grado e precisamente: "Noi ci siamo proposti anche questo quesito ma ci siamo anche risposti che in tal caso l'esplosione sarebbe dovuta provocarsi in precedenza durante il viaggio." Sempre per quanto attiene all'ipotesi dell'esplosione

dovuta ad una brusca frenata il medesimo perito ebbe a dichiarare, nella stessa sede, testualmente: "Questa ipotesi non fu presa in considerazione anche perchè non rilevammo tracce di frenata". La Corte di 2° grado ha poi omesso di tenere in giusto conto quanto dichiarato dall'altro perito l'Ing. Certi il quale nella sua deposizione resa il giorno 21-11-1978 davanti alla Corte di 1° grado dichiarava testualmente: "A mio giudizio anche un urto della vespa contro il muro in quelle particolari condizioni non avrebbe potuto provocare l'esplosione. Mi viene fatto presente che il colonnello Schiabi ha affermato il contrario, ma io insisto nel dire che un detonatore elettrico non è sensibile agli urti come un detonatore normale".

Nè può prendersi in considerazione quanto dichiarato nella sentenza e cioè che il Silvio Ferrari abbia trasportato l'ordigno non collegato all'imnesco per ragioni di sicurezza, che si sia fermato per attuare il collegamento e che l'accensione del motore della vespa, effettuata per ripartire, abbia determinato la scarica elettrica, in quanto tale ipotesi è chiaramente contrastata dal tipo di lesioni riportate da Silvio Ferrari. E' evidente che, non essendo munita la vespa di avviamento elettrico, Silvio avrebbe dovuto scendere dalla sella e avviare la vespa con il piede. In tale posizione è pacifico che le lesioni sarebbero state di tipo diverso. Quindi anche tale ipotesi fatta dalla Corte non trova riscontro in quegli elementi obiettivi che la stessa Corte ha posto fondamento della sua decisione. Riassumendo la situazione che si viene a delineare alla luce delle indagini peritali, possiamo dire che si deve escludere che l'ordigno sia esploso per mancata connessione da parte della vittima, in quanto abbiamo visto che in tale caso gli arti superiori avrebbero dovuto riportare delle mutilazioni, che in effetti non sono state riscontrate; che si deve escludere anche l'ipotesi dell'urto o del scabbalzo della vespa, per quanto già ab-

biamo detto e cioè per la posizione della ruota anteriore, per l'assenza di tracce di frenata, per la posizione assunta dalla vespa al momento dello scoppio, la stessa infatti si trovava a circa 50 cm. dal muro del caseggiato posto sulla destra.

Rimangono quindi le ipotesi o di un macroscopico errore nella regolazione della sveglia, ma anche questa sembrerebbe da escludere sia per la precedente esperienza specifica acquisita da Silvio in attentati di questo genere, sia perchè le sue condizioni fisiche non erano tali da non fargli comprendere quanto stesse facendo, diversamente infatti non sarebbe giunto al punto in cui era giunto alla guida di una motocicletta in condizioni particolarmente critiche, trasportando tra le gambe un ordigno esplosivo. Né si può parlare di un malessere che abbia obbligato la vittima ad una sosta imprevista in quanto anche in questo caso non vi sarebbero prove sufficienti ^{a suffragio di una tale tesi} (dato che lo stesso era in movimento fino a poco tempo prima, come ci riferisce il teste Periti, si era fermato da pochissimo e comunque fino a poco tempo prima era perfettamente cosciente e quindi doveva sapere qual'era l'orario dello scoppio.

Se avesse avuto in queste condizioni un malore, tale da non fargli perdere la coscienza, come si deduce dalla posizione da esso assunta, avrebbe chiaramente abbandonato immediatamente il motociclo, posto che fosse, come non poteva non essere, al corrente dell'ora dello scoppio.

Altra ipotesi è quella dell'autocombustione, in quanto l'esplosivo, come il tritolo, quando raggiunge una determinata temperatura, chiamata d'accensione, brucia e può anche esplodere. Nella specie, però, l'unica fonte di calore era la marmitta della vespa, ma questa era lontano dall'esplosivo, e non fu coinvolta direttamente dall'esplosione, tant'è che dalle fotografie stesse scattate dopo l'esplosione la si vede perfettamente integra.

Rimane quindi un'unica possibilità di ricostruzione e cioè la mancata conoscenza da parte di Silvio Ferrari dell'orario dello scoppio.

Alla luce di quanto sopra esposte questa è l'ipotesi più probante, la più decisiva.

Dicono i periti che questa ipotesi presuppone l'intervento di una terza persona, ma in questo caso sono proprio i presupposti dell'imputazione che portano a rilevare la presenza di una terza persona e ad identificarla in quella di Nando Ferrari. Questa persona sarebbe quella che poi avrebbe regolato il meccanismo a tempo e avrebbe consegnato la bomba a Silvio Ferrari che conosceva l'ora diversa da quella ^{reale} ~~data~~. Infatti, bisognerebbe, per aderire ad un'altra ipotesi supporre che si sia verificato uno di quei casi che abbiamo sopra ^{la} motivamente escluso.

Abbiamo quindi a questo punto un'ipotesi molto inquietante Silvio può essere morto soltanto ed esclusivamente per mancata conoscenza dell'ora esatta dello scoppio dell'ordigno esplosivo.

A questo dobbiamo aggiungere quelle che sono state le acquisizioni nel corso dell'istruttoria e nel corso del dibattimento di 1° grado, acquisizioni che ci hanno portato a stabilire con certezza che nel primo pomeriggio del 18 maggio 1975 sino all'orario praticamente dello scoppio Nando Ferrari fu assieme a Silvio Ferrari.

Ora è evidente che, come hanno già detto i periti, la bomba non poteva essere confezionata più di 12 ore prima dello scoppio, sia per ragioni tecniche che per ragioni pratiche, e allora se in queste 12 ore, ininterrottamente Nando Ferrari si trovava con Silvio Ferrari è evidente che anche alla luce di quello che ebbe a dichiarare il teste Martinelli, Nando Ferrari ebbe una parte nella confezione di questo ordigno.

Se poi consideriamo che da più parti si dice e si ribadisce che Nando Ferrari era colui che preparava l'esplosivo e Silvio aveva il compito di portarlo in loco, * si vede come effettivamente responsabile di questo delitto non possa essere essere altra che Nando Ferrari perchè un'ipotesi alternativa è smentita dalle perizie.

Ed è anche smentita dalle modalità con cui si sono svolti i fatti.

La Corte in base a questi elementi specifici acquisiti poteva al più discutere sulla natura dolosa o colposa della responsabilità di Nando Ferrari, in ordine alla morte di Silvio Ferrari ma l'escludere categoricamente la sua responsabilità in ordine a tale fatto, pur dando per ammesse quelle circostanze delle quali si è parlato, è una tale contraddizione che non può che provare censura.

Occorre^{a)} questo punto lumeggiare la figura dell'imputato Ferrari Fernando sotto il profilo della sua partecipazione e della sua responsabilità in ordine ai reati contestatigli ai capi dall'1 al 12 della rubrica.-

Questa anticipazione appare necessaria al fine di completare il quadro accusatorio che diversamente apparirebbe monco. Poichè, infatti, sia i dati obiettivi di causa che le risultanze peritali fanno propendere per una responsabilità penale di Fernando Ferrari, non si può prescindere ai fini anche di una corretta valutazione dell'elemento soggettivo del reato, dall'esame del suo comportamento antecedente e della sua personalità così e come si è venuta delineando negli atti processuali.-

E' stato posto in dubbio dalla sentenza di primo grado ed escluso dalla sentenza della Corte d'Assise di secondo grado che Nando Ferrari fosse un terrorista. Alla luce di quanto troviamo nel processo non solo si può affermare ~~che~~ ~~che~~ che Nando Ferrari fosse un terrorista, ma si deve affermare che lo stesso facesse parte della medesima organizzazione eversiva di Silvio Ferrari. Vi sono circostanze negli atti che portano a far credere che Nando Ferrari abbia collaborato continuamente con Silvio Ferrari anche per tutti gli episodi criminosi, antecedenti alla morte di quest'ultimo.*

Racconta, infatti, il teste Martinelli Giampaolo il 7 novembre 1975 al giudice istruttore di avere appreso, mentre si trovava a bordo dell'autovettura di Nando Ferrari insieme a Silvio Ferrari diretto verso casa Chizzolini sul lago di Garda, tra l'altro, che Silvio deteneva ~~razzuna~~ dell'esplosivo e che insieme a Nando aveva confezionato una bomba.

* Anche per gli evizenti rapporti sociali?

La verità dell'assunto del Martinelli appare confermata dalla deposizione di Marinoni Giuseppina, quando riferisce del colloquio tra Nando Ferrari e Marco De Amici, durante il quale si parlò di recupero dell'esplosivo che Silvio Ferrari doveva detenere nel giardino della sua abitazione. Nando inoltre ^{avrebbe} anche parlato al Martinelli di Silvio che si procurava l'esplosivo e le armi a Milano da una persona che si nascondeva sotto l'ancimato.

Appare evidente che una circostanza di questo genere non poteva essere dallo stesso conosciuta se egli non fosse stato correo di Silvio nell'attività eversiva. Infatti come sappiamo, a ~~fron~~ differenza di quanto detto da Nando Ferrari, Silvio non aveva di lui molta stima.

Mauro Ferrari, infatti, all'udienza dibattimentale dell'8 maggio 1978 dice testualmente:

" Silvio diceva che non si fidava molto di Nando, non lo riteneva un grande amico, non gradiva molto la sua amicizia".

Risulta quindi evidente che se Nando Ferrari era al corrente di questi particolari doveva essere complice di Silvio Ferrari in questa attività perchè diversamente quest'ultimo non avrebbe confidato a persona della quale non si fidava e della quale non aveva stima notizie tanto riservate quali le modalità di acquisto degli esplosivi, le località e le modalità degli attentati. Il teste Martinelli, nell'interrogatorio dell'11 novembre 1975, riferisce altri particolari e precisamente di avere ricevuto confidenze in ordine all'attentato alla "COOP" di Viale Venezia ed alla sede di un sindacato in via Zadei.

Nando inoltre gli avrebbe parlato di una attentato a danno di una macelleria di Brescia che egli avrebbe consumato insieme a Silvio. Anche per questo si deve fare un ragionamento come quello fatto in precedenza: se Nando era al corrente di tutti que-

sti attentati compiuti da Silvio, poichè questi attentati non erano stati in precedenza scoperti, e l'autore era quindi ignoto, egli non poteva che esserne correo. E' molto improbabile, infatti, che Silvio Ferrari avesse confidato di esserne l'autore, se non si fidava, come diceva il fratello Mauro, di Nando. Se Nando quindi ne era al corrente non poteva che esserne correo.

Le dichiarazioni, poi, del teste Martinelli sul punto trovano puntuale riscontro nelle deposizioni di tutti gli altri testi che furono convocati da Nando Ferrari per accordarsi sull'ora di rientro dal lago la notte del 19.5.1974. Tutti infatti riferiscono di avere appreso dal predetto Ferrari notizie in ordine alla progressiva attività terroristica di Silvio. Agli stessi parenti di quest'ultimo Nando ebbe a riferire circostanze analoghe, nell'estremo tentativo di dissociarsi da quell'attività eversiva che lo andava compromettendo proprio per quella continua frequenza che vi era stata fra lui e Silvio nella giornata del 18 e nella notte del 19 maggio 1974.-

Si sono quindi sino a questo punto acquisiti dei dati incontrovertibili e cioè: 1) che Nando Ferrari conosceva perfettamente tutti i particolari delle azioni eversive poste in essere da Silvio Ferrari;

2) che tale conoscenza non poteva avere per fonte diretta, in quanto Silvio Ferrari non si fidava di lui;

3) che ciò quindi doveva avere appreso per cooperazione diretta, per compartecipazione alle medesime azioni criminali;

4) Che vi sono seri e concreti indizi che fanno pensare che Nando Ferrari appartenga alla medesima organizzazione eversiva alla quale apparteneva Silvio Ferrari;

- 5) che Nando Ferrari fu insieme a Silvio Ferrari nelle ore precedenti allo scoppio dell'ordigno e che quindi lo stesso non può non avere cooperato alla messa a punto dell'ordigno medesimo;
- 6) che tale ordigno non può essere esploso tra le gambe di Silvio per nessun altro motivo se non per la mancata conoscenza da parte di quest'ultimo dell'ora esatta dell'esplosione;
- 7) che Silvio Ferrari era chiaramente intenzionato ad abbandonare la sua attività terroristica.

Date per pacifiche queste acquisizioni il non voler attribuire la responsabilità della morte di Silvio e Ferrari a Nando Ferrari costituisce non solo travisamento del fatto ma deliberata immutazione di quella che è la realtà processuale. Ne deriva di conseguenza che Nando Ferrari deve essere ritenuto responsabile anche di tutti i reati previsti ai capi dall'1 al 12 della rubrica.-

Seguendo la sistematica della sentenza si verrà ora a parlare del reato più grave e cioè della strage di piazza della Loggia.

La Corte parte dall'esame della genesi dell'accusa contro il Buzzi per proseguire poi allo sistematico smontaggio di ogni fonte di accusa nei confronti di Angelo Papa.

E' indubitabile che la tesi portata avanti dalla Corte d'Assise di 2° grado nella gravata sentenza ha un fascino particolare proprio perchè è riuscita, con un'analisi minuziosa di tutte le contraddizioni riscontrabili nel processo, a smontare quella che può essere la credibilità di determinate fonti di

accusa. Sennòchè in un processo di tale gravità, in presenza di una istruttoria caotica, farraginoso che risente inevitabilmente del clima convulso in cui le prove vennero acquisite, è bene esaminare approfonditamente tutti gli elementi di prova senza alcuna preconcepita preclusione.

Per quanto attiene alla genesi dell'accusa nei confronti di Buzzi la sentenza pone un particolare accento sull'opera svolta dal maresciallo ARLI del nucleo investigativo che, per incarico ricevuto dal Capitano Delfino, avrebbe fatto opera di convinzione nei confronti di Papa Luigi per ~~innanzi~~ incolpare falsamente Buzzi quale autore della strage. Sennòchè da elementi incontrovertibili quali la presenza del maresciallo Arli presso la casa del Papa, quali l'insistenza di detto sottufficiale nel tentare di fare luce in ordine a possibili responsabilità, per il reato di strage, di Buzzi, si ~~giunge~~ giunge, con una interpretazione dei fatti veramente soggettiva, alla costruzione artificiosa della falsa accusa nei confronti di Buzzi. Da qui avrebbe avuto origine anche la denuncia che Papa Luigi aveva fatto nei confronti di Buzzi il 27 gennaio 1975 per atti innominabili compiuti dallo stesso ai danni del figlio minore Antonio e per altri reati commessi ai danni dei figli Angelo e Raffaele.

Vi è a questo punto da chiedersi perchè mai, posto che la costruzione si palesava chiaramente artificiosa, Papa Luigi non avesse già in quella sede, accusato Buzzi del reato di strage, visto che l'intendimento perseguito dallo stesso ^{era} quello di far incriminare il Buzzi per vendicarsi dell'opera nefanda posta in essere dallo stesso nei confronti dei suoi figli. Tale accusa trova la sua genesi invece in epoca successiva e cioè il 31 gennaio 1975. E ciò in quanto deriverebbe da una

confidenza riferita dal figlio Domenico in occasione di una visita fatta ai fratelli Angelo e Raffaele in carcere.

Incominciamo quindi ad esaminare i dati obbiettivi e cioè che Papa Luigi, che serbava rancore nei confronti del Buzzi per il coinvolgimento nelle sue azioni criminose dei figli Angelo e Raffaele, in sede di denuncia fatta a carico del predetto Buzzi in data 27 gennaio 1975 davanti ai Carabinieri del Nucleo investigativo di Brescia, non parla assolutamente di attività criminosa del predetto Buzzi riconducibile al reato di strage.

Che in epoca successiva, e cioè il 31 gennaio dello stesso anno, egli, parlando con il maresciallo Arli e successivamente con il Giudice Istruttore Simoni, dice di aver appreso dal figlio Domenico che Buzzi era l'autore della strage di Piazza della Loggia. Ciò in quanto il figlio Raffaele, dopo avere appreso in carcere della denuncia a carico di Buzzi, lo aveva mandato ad avvertire tramite il fratello Domenico che il rischio da lui corso con quella denuncia era molto alto in quanto Buzzi era una persona particolarmente pericolosa, era colui che aveva messo le bombe in Piazza della Loggia.

Dagli atti risulta che effettivamente il giorno 28 gennaio 1975 Domenico Papa andò a trovare il fratello e che lo stesso ebbe a riferire, in sede di interrogatorio avanti il Giudice Istruttore, che il fratello Raffaele avrebbe ammonito il padre dicendo che il Buzzi era un fascista e avrebbe potuto mettere una bomba nella loro casa.

E' chiara la diversità di versione tra quella fornita da Luigi Papa e quella fornita da Domenico Papa, ma è chiaro anche il comportamento tenuto da quest'ultimo che, nell'immediatezza dei fatti, quando, il 31 gennaio 1975, ebbe ad apprendere che il padre

era convocato in Caserma dai Carabinieri si allontanò in preda alla paura, (come emerge anche da sue specifiche ammissioni fatte al Giudice Istruttore il 3 febbraio 1975) e per tre giorni rimase irreperibile.

Tale comportamento non avrebbe una spiegazione logica se non nella coscienza di aver riferito un particolare di grande importanza e gravità.-

Luigi Papa poi ebbe a riferire, sia pure con particolari diversi, la cosa sia al proprio genero Fusari Sergio, sia all'altro suo figlio Papa Antonio.

Se questa fosse stata una artificiosa costruzione mera opera del Maresciallo Arli, Papa Luigi, dato che lo si descrive come persona di limitata cultura, come persona di limitate facoltà intellettive, non avrebbe, al fine di corroborare l'accusa, sicuramente pensato di riferire medesime circostanze, anche ad altre persone, ma probabilmente, nell'ambito familiare, avrebbe riferito come effettivamente i fatti si fossero svolti.-

Incominciamo quindi con il dire che, le dichiarazioni fatte da Papa Luigi trovano un riscontro nelle dichiarazioni successivamente fatte da Fusari Sergio e da Papa Antonio, nonché ⁱⁿ un certo comportamento concludente il Papa Domenico.-

Quanto poi al contrasto posto in luce dalla sentenza tra il comportamento di Papa Luigi e la presunta dichiarazione fattagli dal figlio Domenico il giorno 23- 24 gennaio 1975 che Buzzi era l'autore della strage di Piazza della Loggia, viene da rilevare come certe dichiarazioni Papa Domenico le abbia rese in stato di detenzione e come allo stesso si potrebbero attagliare tutte quelle scusanti che sono state poi dalla

stessa sentenza attribuite ad Angelo Papa ed agli altri imputati a giustificazione di cose non vere o non corrette dette in stato di carcerazione.

Si può anche notare, per stare aderenti ai fatti, come Papa Domenico nel suo interrogatorio in carcere reso il 6 febbraio 1975 abbia dichiarato (pag.3 retro) di aver effettivamente detto che Buzzi era quello che aveva messo 6 bombe in Piazza della Loggia e come nel corso dello stesso interrogatorio (pag.5) abbia successivamente negato la circostanza e detto che sarebbe stato il padre a riferire a lui quella circostanza chiedendogli soltanto una conferma.-

E' a questo punto evidente come il comportamento di Papa Luigi, nel contrasto tra dichiarazioni rese come testimone a piede libero e le dichiarazioni rese come imputato da Papa Domenico, risulti determinante per la scoperta della verità.- Infatti sarebbe assurdo pensare che Papa Luigi, proprio per quell'acredine che nutriva nei confronti di Buzzi, se fosse stato al corrente di una circostanza di tale gravità non ne avesse approfittato per esporla nella denuncia fatta il giorno 27, ma avesse aspettato il giorno 31 per denunciare il fatto e, guarda caso, un giorno temporalmente successivo a quella visita in carcere fatta da Papa Domenico ai fratelli Angelo e Raffaele.

Parlando della posizione di Angelo Papa, la Corte pone l'accento sulla particolare gravità di un comportamento poco ortodosso tenuto da alcuni Magistrati, tra i quali gli inquirenti della strage, che avrebbero determinato un isolamento immotivato di Angelo Papa.-

Isolamento che avrebbe avuto una funzione determinante nel convincere lo stesso a rendere alcune dichiarazioni poi rivelatesi false.-

Si può concordare sull'anomalia di un tale provvedimento anche se ^{se} ne comprende la ratio.

Il porre però lo stesso come determinante di false dichiarazioni notevolmente dannose per colui che le rendeva è, a giudizio di questo ufficio, piuttosto arbitrario.

Si può concordare con la sentenza nel senso che, per comprendere la posizione di Angelo Papa, i suoi interrogatori devono dividersi, per quanto attiene al reato di strage, in due parti: quelli resi fino al momento in cui non conosceva le versioni date dalla Giacomazzi e da M Bonati e quella successiva.

La progressione degli interrogatori dall'1 al 20 febbraio 1975 viene dalla Corte interpretata come uno strano tentativo di resistenza alle pressioni fatte dagli inquirenti. Resistenza che sarebbe poi crollata il giorno 6 marzo 1975. E' indubitabile però che questa è una ricostruzione di tipo suggestivo e contraria a quella che risulterebbe dalla lettura degli atti processuali.

Da questa lettura, priva di preconcetti, Angelo Papa mostra nel corso dei suoi interrogatori di fare di tutto per tentare di allontanarsi da Piazza della Loggia e infatti egli, nell'interrogatorio del 20 febbraio, parla soltanto del giorno 27 maggio e non del giorno 28; parla di Buzzi che gli avrebbe rivelato di conoscere amici che in occasione della manifestazione anti-fascista avrebbero fatto succedere il finimondo.

Esclude però, proprio nel contesto di questo interrogatorio e chiaramente per allontanarsi da quella che poteva essere una sua responsabilità, di essere stato presente la sera al Bar dei Miracoli.-

E' da notare che questa presenza la sera precedente al giorno della strage non avrebbe ancora avuto alcun contenuto di carattere accusatorio.

Proprio su questo punto egli verrà successivamente smentito dal fratello che era andato a prenderlo all'uscita del lavoro e costretto praticamente ad ammettere di essersi recato al Bar Miracoli la sera del 27.-

Nella giornata del 28 dichiara che verso le 10 sarebbe andato dal barbiere con la vespa di Raffaele e pone l'incontro con il Buzzi alle 15- 15,30 per andare insieme in Piazza della Loggia.

Anche la gravata sentenza ammette che queste sono circostanze non vere, dando però del mendacio una versione del tutto particolare.

Il successivo interrogatorio del 6 marzo 1975 nel quale Angelo Papa finalmente parla dettagliatamente di tutta quella che è stata l'attività preparatoria alla consumazione del reato, è sottoposto a dura e serrata critica da parte della sentenza. La critica investe sia le modalità dell'interrogatorio, sia l'omessa verbalizzazione di circostanze quanto mai importanti, sia la concessa presenza di una persona estranea a quello che era l'ufficio giudiziario, persona che si identifica nel Capitano Delfino e che sarebbe a parere della Corte, l'unico responsabile di questa deviazione dalla verità dei fatti compiuta da Angelo Papa.

Si può concordare con la Corte sull'anomalia di una tale procedura, anche se la gravità dei fatti, il desiderio di accettare il più velocemente possibile la verità può aver giustificato questa deviazione da quelle che sono le normali regole processuali.-

Ci si trova concordi anche nello stigmatizzare la metologia posta in atto da questo Ufficiale dei Carabinieri nel promettere certe immunità e certe remunerazioni in denaro che in effetti dalla lettura critica delle carte processuali pare siano state ~~effettivamente~~ promesse.

Non ci si trova però d'accordo nelle deduzioni fatte dalla sentenza e nella attribuzione di una forza esclusiva deviante a queste profferte dal predetto Ufficiale.

Vi sono infatti delle circostanze nell'interrogatorio reso il 6 marzo 1975 da Angelo Papa, quando ancora egli non sapeva e non conosceva la versione dei fatti data dagli altri imputati, che mal si conciliano con una costruzione fantasiosa ed artificiosa.

La sentenza pone poi l'accento sulla personalità di Angelo Papa che viene definito dalla perizia come un ritardato mentale che aveva faticosamente concluso la scuola elementare all'età di 14 anni, come persona che trattava ogni argomento con notevole superficialità, che si aggirava in un angusto mondo ideativo quale i suoi pensieri prevalentemente banali e stereotipati, gli consentivano. Tali considerazioni però possono ritorcersi a sfavore della tesi assolutoria per la quale sono state proposte. Venendo ad un esame dettagliato dell'interrogatorio del 6 marzo 1975, che si pone come pietra angolare nell'istruttoria della strage, si vede come Angelo Papa abbia dichiarato che il 24 maggio 1974 egli si era recato con Buzzi in diversi negozi di elettricità, lo aveva visto acquistare filo di rame, spine piccole, ed aveva ricevuto dallo stesso la richiesta del prestito di un trasformatore di corrente. Angelo Papa continua la narrazione dicendo che il successivo giorno 25 Buzzi lo aveva mandato ad

acquistare delle pile da 9 Volts. e il 27 maggio, alla mattina, egli si era recato a casa di Buzzi e lo aveva visto intento a trafficare con il trasformatore. Sul letto aveva notato pezzi di fili di rame, spine, lampadine piccole, forbici, pinzette. Per terra aveva visto sei candelotti tenuti insieme da un nastro adesivo che li avvolgeva per tutta la loro lunghezza. In uno dei detti candelotti vi era inserito un oggetto metallico cilindrico. Proprio quest'ultimo oggetto, come già stato ribadito in sede di requisitoria orale, è quello sul quale bisogna concentrare l'attenzione per giudicare della veridicità o meno delle asserzioni di Angelo Papa. La minuziosità dei riferimenti e la successione logica degli acquisti che precedono la costruzione dell'ordigno, nonché la visione e la descrizione di tutti gli oggetti acquistati rivisti sul tavolo del Buzzi e la descrizione di questo ordigno mal si attagliano con la predetta personalità di Angelo Papa, posto che ciò debba considerarsi soltanto e meramente frutto della sua inventiva. Quello che è determinante nel far propendere per la veridicità dei fatti così e come esposti da Angelo Papa è la descrizione di quel particolare oggetto metallico cilindrico che sarebbe stato da lui notato come inserito in uno dei candelotti. E' fuori da ogni dubbio che Angelo Papa non è un esperto di bombe eppure egli riferisce un particolare che il perito Schiavi, nell'udienza dibattimentale del 15 novembre 1978 così enuncia:

" L'oggetto di alluminio fra i candelotti poteva essere benissimo il detonatore che quasi sempre è di alluminio. Pinze, forbici sono oggetti che possono essere usati benissimo per una operazione del genere.".-

E' evidente quindi che Angelo Papa riferisce un particolare che non poteva inventare.

Non poteva inventare perchè è pacifico che egli non è esperto nel settore, per cui se non l'aveva visto ^{non} lo poteva descrivere.

L'averlo quindi descritto con precisione di riferimenti quello che è un elemento essenziale della bomba, ma noto solo agli esperti equivale, senza ombra di dubbio, ad averlo visto.

Se ciò fosse stato mero parto di fantasia ~~non~~ evidentemente la fantasia limitata di Angelo Papa non avrebbe potuto riferire un particolare essenzialmente tecnico. Non bisogna poi dimenticare, nella valutazione globale di quanto riferito da Angelo Papa e quindi per una valutazione della sua attendibilità, che lo stesso il 23 aprile 1975 parlando degli acquisti fatti da Buzzi nei negozi di Lucini e Riccardi ^{riferisce che in quest'ultimo negozio Buzzi} ebbe ad acquistare delle spine elettroniche che costavano "un casino di soldi". Cosa sono le spine elettroniche? Le spine elettroniche sono quegli aggeggi che servono per evitare le interferenze elettriche tramite la sostituzione di uno o più quarzi al fine di portare il canale corrispondente fuori della propria frequenza. Sono quindi elementi che compongono un telecomando.

Quello che però è veramente impressionante è la singolare corrispondenza fra il disegno fatto di questi aggeggi da Angelino Papa e il loro reale aspetto.

Angelo Papa poi riferisce di esser ^{andato} ad acquistare pile da 9 Volts. E' da rimarcare l'attenzione anche su tale particolare in quanto normalmente tutte le pile in comune commercio, quelle che vengono utilizzate per far funzionare gli elettrodomestici di comune uso, sono da 1,5 Volts. Le pile da 9 Volts.

sono quelle specifiche per funzioni particolari quali quelle svolte da un telecomando. Non è chi non possa cogliere a questo punto il contrasto ~~tra~~ esistente tra la particolare personalità di Angelo Papa come viene descritta dai periti e recepita dalla sentenza, l'asserita totale invenzione della versione data ~~dagli~~ agquirenti e il collimare preciso di particolari tecnici, che non potevano formar parte del suo bagaglio di cognizioni, dallo stesso puntualmente riferiti in sede di interrogatorio.

Ma vi è di più Ugo Bonati, nel suo interrogatorio, riferisce circostanze analoghe a quelle riferite da Angelo Papa riferisce di aver visto quel trasformatore di corrente di cui parla Angelo Papa, riferisce di aver visto una saldatrice che non potrebbe essersi inventata se non fosse vera in quanto è un particolare riferito anche da Angelo Papa. Bisogna, poi, notare che questa concordanza tra le due versioni avviene in un momento ~~in~~ cui Bonati non poteva assolutamente sapere cosa avesse detto Angelo Papa perchè a lui stesso non era stato letto il relativo verbale. E' indubitabile che l'altalena di dichiarazioni e ritrattazioni posta in essere da Angelo Papa porta a valutare con scetticismo certe sue affermazioni. La presenza però nelle dichiarazioni rese in epoca in cui lo stesso non conosceva quanto avevano dichiarato gli altri imputati di elementi che non possono trovare sicuramente origine nella sua fantasia porta a valutare con un metro di giudizio diverso da quello usato dalla Corte le affermazioni fatte dal Papa stesso.

Ulteriore riprova del contesto di verità in cui Angelo Papa rende il suo interrogatorio del 6 marzo 1975 è che egli non parla assolutamente di essere andato la sera del 27 maggio

1974 al cinema insieme a suo fratello Raffaele, circostanza che poi gli verrà contestata dalla Corte nella sentenza a pag.235 come ulteriore menzogna resa dallo stesso per uniformarsi alle versioni date dagli altri imputati, ma egli ebbe a dichiarare: siamo andati a fare un giro in città. E in effetti è risultato che quella sera nessun cinema di Brescia proiettava un film sul Karatè come egli ebbe successivamente a dichiarare, quando le sue versioni risentivano inevitabilmente dell'influenza della lettura dei verbali resi dagli altri imputati.

Si è voluta poi ricavare da parte della sentenza ulteriore prova del mendacio di Angelo Papa nel fatto che egli abbia posizionato nella piazza alle ore 7,30 circa il palco come già costruito. Si è detto a questo proposito che nel corso di dibattimento di primo grado è stata prodotta una certificazione proveniente dal Comune di Brescia in base alla quale la costruzione del palco venne iniziata alle ore 8,30. Si dimentica però che questo contrasta con la disposizione resa nell'immediatezza dei fatti da un teste oculare, un certo Savoldi Umberto, il quale invece parlò dell'inizio della costruzione del palco alle ore 6,30. Si tratta in questo caso di un teste oculare ascoltato poco tempo dopo i fatti, quando ancora la sua memoria era freschissima, e che quindi deve avere una rilevanza notevolmente superiore a quella di una certificazione prodotta a cinque anni dai fatti stessi. E' infatti innegabile che quella certificazione debba essere stata ricostruita su documenti contabili il cui valore probatorio è di nessun conto.

Dice poi Angelo Papa effettivamente una circostanza non vera nel momento in cui attribuisce al Buzzi la posa materiale dell'oggetto nel cestino, circostanza che verrà in seguito modificata. Tale mendacio sul piano della logica è comprensibile in

quanto Angelino Papa, pur nella confessione, vuol tenere distinta la sua responsabilità da quella del Buzzi;

non vuole ^{con} l'ammissione di questa sua partecipazione materiale praticamente addossarsi una parte di responsabilità nella commissione del reato.

Subito dopo Angelo Papa parla del ritorno al bar dei miracoli e della presenza della proprietaria e di una signora ~~di~~ sui quarant'anni che l'aiutava nelle faccende.

Questa circostanza è risultata come si può verificare negli atti, confermata dalla teste Romano Itala ed è confermata dal fatto che quel giorno, 28 maggio 1974, il proprietario del bar Zanigni si era allontanato da Brescia e quindi aveva lasciato la moglie e l'aiutante nell'esercizio.

La sentenza (pag.290) di da carico anche di esaminare una circostanza fatta presente da questo ufficio in sede di requisitoria orale che starebbe a dimostrare l'inattendibilità della tesi in base alla quale tutte le rivelazioni fatte da Angelo Papa sarebbero parto esclusivo della sua fantasia, oppure del suo adeguamento a quanto gli altri imputati andavano dicendo.

In particolare era stato obiettato che se Angelo Papa si fosse esclusivamente limitato ad inventare i fatti da lui riferiti e ad adeguarsi pedissequamente a quanto gli altri andavano dicendo, non avrebbe fatto una dichiarazione di questo genere: "Raggiunta piazza Duomo scenderemo tutti. Nando andò via. Anzi preciso che la macchina venne parcheggiata vicino al monumento e che pertanto la piazza da me indicata come piazza Duomo corrisponde invece ^a piazza Loggia; vicino al monumento vi è un'edicola per la vendita dei giornali ed una zona riservata al parcheggio". Una dichiarazione di questo genere sta ad indicare che l'imputato dopo essersi adeguato ad un riferimento fatto da altra persona se ne discosta in quanto la propria memoria gli fa ricordare un particolare e cioè la presenza del monumento che non concorda con la denominazione della piazza fornita da Ugo Bonati. La sentenza supera sbrigativamente questo ostacolo dicendo che Angelo aveva in mente il percorso della ^{"Vini"} di Buzzi riferito il 6 marzo 1975 con l'arresto e il parcheggio del veicolo al tergo del monumento di piazza della Loggia. Tale soluzione appare semplicistica, anche alla

luce della descrizione che la stessa sentenza fa della personalità dell'imputato Angelo Papa. E' infatti impossibile pensare, posta che sia vera la tesi sposata dalla sentenza e cioè che Angelo Papa si è ¹⁰⁹inventato di sana pianta tutte le circostanze da lui riferite, che lo stesso possa ricordarsi un particolare di poca importanza, nel contesto generale del riferimento, come il luogo in cui venne parcheggiata la macchina a ben quattro mesi di distanza dal giorno in cui ebbe la prima volta a riferirlo. Appare quindi evidente da queste circostanze, che si sono enunciate in via esemplificativa, come un nucleo di verità esista nelle dichiarazioni di Angelo Papa, formato da circostanze che lo stesso non poteva mai inventarsi; che questo nucleo è di per sé sufficiente ad affermare la sua penale responsabilità, al di là delle innegabili menzogne con le quali egli ha infarcito, per i motivi più svariati, le proprie deposizioni.

Si è poi molto parlato del ruolo di Angelo Papa e del fatto che Buzzi non avrebbe mai scelto un correo così poco affidabile, dimenticando, però, che Angelo, anche in questo caso, non ebbe a fare altro che rivestire il ruolo già da tempo svolto al fianco del Buzzi e che una "spalla" era necessaria a quest'ultimo nel momento in cui veniva deposto l'ordigno.

Dalla ricostruzione del fatto emerge, dai vari interrogatori delle parti il Buzzi col suo corpo coppiava Angelino quando questi materialmente depose l'ordigno nel cestino. Non bisogna inoltre dimenticare che Angelino Papa era una componente fondamentale dell'alibi del Buzzi, in quanto Angelino Papa, una volta interrogato avrebbe dovuto dire che per l'intera mattinata Buzzi era stato con lui, sino praticamente al momento in cui interveniva Bonati

dicendo al giudice Arcai che Buzzi era nel cortile del Tribunale. Quindi praticamente Angelino Papa era il complemento di Bonati nel dare un alibi, distorto per quanto si voglia, anomalo, atipico, per quanto si voglia, ma che rientrava pienamente nella personalità di Buzzi.

Continua la gravata sentenza con la demolizione della figura del cosiddetto super teste Bonati mettendo puntigliosamente in luce tutte le contraddizioni ravvisabili nelle sue numerose deposizioni. I punti fermi dai quali non si può prescindere nel valutare questo effettivamente sconcertante personaggio, punti fermi riconosciuti nella loro realtà storica anche dalla sentenza, sono:

- 1) che lo stesso si recò sicuramente a casa di Buzzi la sera del 27/5/1974 perché tale visita è sorretta da una concatenazione logica con quanto doveva fare l'indomani;
- 2) che sicuramente fu insieme a Buzzi la mattina del 28 maggio;
- 3) che sicuramente parlò col giudice Arcai pochi minuti dopo la strage.

Emerge chiaro dagli atti che Bonati tutto preso dai suoi problemi, con quello scarso rigore morale che lo caratterizzava, ebbe a vivere una certa vicenda senza fissarne bene i contorni. Il desiderio spasmodico di completare, ai fini eminentemente utilitaristici, tali contorni ha poi portato inevitabilmente a quelle contraddizioni giustamente e acutamente poste in luce dalla sentenza. Far discendere però da ciò la totale inattendibilità del teste è eccessivo e deviante soprattutto alla luce di alcuni dati certi che sono stati sopra enumerati.

- Partiamo quindi da quei

punti fermi e vediamo cosa dagli stessi emerge. Si è detto che è pacifico che Bonati la sera del 27 maggio 1974 ebbe a recarsi a casa di Buzzi, proprio perchè questa visita è sorretta da una concatenazione logica con quanto doveva fare l'indomani. Il fatto strano, che fa propendere per la veridicità dell'agunto del Bonati, è che lo stesso dichiara di aver visto attraverso la porta della camera da letto del Buzzi, mentre questi stava telefonando, dei fili di rame, del nastro adesivo, dei fili di stagno per le saldature, un saldatore, un paio di forbici, alcuni cavallotti e poi di avere visto anche quattro o cinque candelotti legati insieme con nastro adesivo. Non è chi non veda la coincidenza tra queste dichiarazioni rese dal Bonati e le dichiarazioni rese da Angelo Papa quando descrive gli oggetti che egli vide sul tavolo il giorno prima del 28. Poichè, come risulta dagli atti, nessuna lettura era stata fatta al Bonati delle deposizioni rese da Angelo Papa è ben difficile che possa essersi verificata questa coincidenza nella descrizione degli oggetti, se si accoglie la tesi della gravata sentenza e cioè che entrambe le versioni fornite da Angelo Papa e da Bonati siano frutto di mera fantasia.

Altro punto incontrovertibile è che sicuramente il Bonati la mattina del 28 maggio fu insieme al Buzzi e fu accompagnato da questi in Tribunale. Se il Bonati trascorse quella mattina insieme al Buzzi non può ^{non} aver visto, sia pure per sommi capi, quanto andava accadendo. La descrizione poi fatta dal Bonati dell'atteggia

mento tenuto da Buzzi dopo lo scoppio della bomba, con la veloce corsa in auto al Tribunale e l'incitamento a salire dal giudice a riferire che egli, Buzzi, lo aveva accompagnato e lo stava attendendo di sotto collima con quanto riferito dallo stesso Arcai in sede di interrogatorio dibattimentale di primo grado. Il giudice Arcai infatti dichiara: "Vidi un giovane tutto ansante e trafelato che si rivolse a me". E aggiunge ancora: "Mi parve strano il comportamento di questo giovane tutto trafelato e che si era presentato quasi in coincidenza al momento della strage". Queste dichiarazioni collimano sicuramente con il racconto della corsa convulsa fatta da Buzzi da piazza del Duomo al Tribunale e non collimano chiaramente con la versione che vuole accreditare la sentenza di un Bonati che è giunto per tempo in Tribunale, che ha atteso a lungo il giudice e che solo dopo una lunga attesa è riuscito a parlargli, sia pure per pochi secondi.

La descrizione poi fatta dal Bonati nella deposizione dell'ordigno collima sempre con quella resa da Angelo Papa. Anche l'altra circostanza della presenza del gestore del bar Benito in occasione della prima andata al bar e della sua assenza successivamente collima sempre con quella ~~xxxa~~ che è la realtà dei fatti e non si vede come Bonati potrebbe essersi inventato un particolare di questo genere.

Partendo quindi da quei dati certi, ammessi come pacifici anche dalla sentenza si può concludere che Bonati fu effettivo partecipe di alcuni momenti cru

ciali attinenti alla consumazione del reato; che lo stesso aveva la mente chiaramente assorta dai propri problemi e tutta tesa utilitari^{iticamente} ~~mente~~ allo scopo finale che era quello di essere accompagnato in Tribunale per chiarire la sua posizione ed evitare un possibile arresto; che in una tale situazione egli ebbe a fissare soltanto pochi elementi di un tutto che a lui non interessava particolarmente. Successivamente, pressato da istanze esterne, che ai suoi occhi si presentavano come particolarmente urgenti onde ottenere la liberazione, tentò di completare con opera ~~di~~ ^{di} eminente ^{di} fantasia un quadro del quale conosceva a mala pena i contorni. Da qui quelle contraddizioni quei contrasti posti giustamente in luce dalla sentenza, che però non sono tali da inficiare tutto il racconto fatto dal Bonati e non sono tali da farlo considerare sicuramente un mentitore.

Vale qui la pena di anticipare che l'unica persona al di là del Buzzi e dei due fratelli Papa che viene fin dall'inizio subito identificata dal Bonati e Nando Ferrari. La sentenza perviene sbrigativamente all'assoluzione del predetto imputato sotto il profilo della attendibilità dell'alibi dallo stesso fornito e quindi della sua mancata presenza in Piazza della Loggia il giorno 28 maggio 1974, ma la figura di Nando Ferrari è una figura particolarmente complessa che non può essere liquidata in poche parole. Non bisogna infatti dimenticare che Nando Ferrari è colui che, come detto in precedenza, risulta compartecipe dell'attività terroristica di Silvio Ferrari, è colui

che anche la sentenza di primo grado ha riconosciuto corresponsabile dell'attività criminosa di Silvio Ferrari, per lo meno per quanto attiene l'attentato che doveva consumarsi nella notte del 19 maggio 1974 e quindi è colui al quale era stata data una chiara patente di terrorista. E' evidente che i legami con le organizzazioni eversive di destra che facevano capo a Silvio Ferrari dovevano per forza di cose far capo anche a Nando Ferrari, in quanto difficilmente uno che era ormai avviato sulla strada del terrorismo attivo come Silvio poteva rendere compartecipe a tal punto altre persone, quale appunto Nando Ferrari, se non facente parte della medesima organizzazione eversiva.

I collegamenti di Silvio Ferrari con l'ambiente della "Fenice" di Milano, con gli ambienti eversivi bresciani e veronesi sono noti e non è un caso che molto Silvio Ferrari i rapporti con l'ambiente milanese si riallacciano, tramite De Amici, proprio con Nando Ferrari, e non è un caso che proprio De Amici parli a Nando Ferrari della necessità di reperire l'esplosivo che doveva trovarsi ancora nella disponibilità di Silvio; e non è un caso che proprio De Amici parli a Nando Ferrari del desiderio di conoscere altre persone dell'ambiente bresciano, delle quali ci si possa fidare; e non è un caso che De Amici parli a Nando della necessità di creare a Brescia un clima di tensione, quale quello che esisteva a quel tempo a Milano.

Vi è poi da porre mente al fatto che la capacità di organizzazione di un reato di questo genere, la puntualità con la quale tutto ciò ha funzionato, non si addice sicuramente alla persona di Angelino Papa, ma neppure

alla sola persona del Buzzi. La stessa telefonata che il Buzzi ebbe a ricevere da Milano alla mezza notte del 27/5/1974 è molto sintomatica.

Il suo successivo viaggio a Padova o a Viareggio è anche sintomatico. Le varie cellule eversive infatti, separate sul piano operativo ma unite sul piano ideologico, evidentemente oltre ad aggregarsi nella progettazione dei reati che hanno risonanza su scala nazionale si uniscono poi anche nel fornire rifugio a coloro che ebbero a commettere i reati. Quale migliore tramite poteva esserci tra l'eversione milanese e Buzzi, ritenuto uno degli esecutori materiali del reato, se non quel Nando Ferrari che era compartecipe dell'attività terroristica di Silvio Ferrari e, in base alla precisa accusa che gli viene fatta, anche esecutore della sentenza di condanna a morte di Silvio Ferrari?

Quindi abbiamo un Nando che ci si presenta come elemento particolarmente fidato, elemento che poteva consentire questo collegamento tra le organizzazioni eversive e colui, Buzzi, che con l'eversione aveva avuto un timido approccio tramite la presentazione che gli era stata fatta di alcuni elementi dell'organizzazione da parte di Silvio Ferrari e che manifestava idee tali da poter consentire di affidargli il compito di esecutore materiale di questo reato, esecutore materiale che, tra l'altro, data la sua scarsa notorietà nel campo dell'eversione attiva poteva consentire, come ha consentito, un lungo periodo di impunità. Che Nando Ferrari conoscesse Buzzi e potesse quindi fare da tramite fra

De Amici, rappresentante dell'eversione nera milanese, e Buzzi, manovale dei simpatizzanti estremisti della destra bresciana, risulta oltre che dai fatti analizzati in occasione della morte di Silvio Ferrari anche dalla deposizione che Marinoni Giuseppina rese il 12 luglio 1975 al giudice istruttore. La stessa, infatti, parlando dell'attività eversiva di Silvio Ferrari così come era stata raccontata da Nando e della cooperazione di Nando a questa attività eversiva disse che Ferrari Nando le fece anche il nome di un certo Buzzi, un nome che le era rimasto particolarmente impresso perchè con questo stesso nome le era stata presentata una persona dalla sua amica Ombretta Giacomazzi, una persona qualificatasi come esperto d'arte. Tale circostanza è stata confermata da Ombretta Giacomazzi e risulta pacifica agli atti.

Le fonti di accusa per Nando Ferrari sono Giacomazzi Ombretta, Bonati Ugo, Angelo e Raffaele Papa. Per dovere di obiettività bisogna dire che tutte queste fonti di accusa pur essendo univocamente indirizzate verso l'affermazione della responsabilità di Nando Ferrari contengono, esaminate nel loro ampio contesto delle inesattezze e, a volte, delle falsità. Al di là, però, una generale sensazione di inattendibilità che ciò può creare in chi le deve giudicare, bisogna pensare che questa rimescolare falsità a verità oltre ad essere una tattica in certi casi necessitata, perchè si è potuto constatare che era proficua, perchè si è capito che era gradita agli

perchè si è capito che era gradita agli inquirenti può essere stata anche una tattica premeditata, perchè il creare fumo e moltiplicare artatamente le responsabilità, può portare a un certo punto, come ha in effetti portato, ad una sensazione generale di inattendibilità di tutta l'intera istruttoria, ad una sensazione di sfiducia nei confronti di quanto si è acquisito e quindi ad una ^{ca} soluzione generale.

Sennonchè proprio le argomentazioni precedentemente usate, argomentazioni che trovano un fondamento nell'attività pregressa dell'imputato Nando Ferrari, argomentazioni che, quindi, non partono dal nulla come nel caso di altri imputati giustamente assolti dalla sentenza, ma partono da ~~nessuna~~ qualcosa di fondamentalmente esatto, di fondamentalmente vero, che partono da una attività eversiva provata, allora, in questo caso, non è più possibile parlare di una generica e generale inattendibilità delle dichiarazioni degli imputati, delle dichiarazioni di Papa Angelino, delle dichiarazioni di Papa Raffaele, ma bisogna vedere, presumendo la veridicità di tali dichiarazioni, se gli alibi forniti da Nando Ferrari per quel giorno siano alibi effettivamente attendibili.

Vediamo quindi se, tenuti fermi i dati di fatto riconosciuti dalla sentenza, questi debbano portare necessariamente alla conclusione prese dalla sentenza stessa o se da essi si debbano ricavare, anche alla luce di quanto sopra esposto, considerazioni e decisioni di tipo diverso.

Esclusi per evvi motivi i genitori di Nando Ferrari vediamo che le testimonianze delle persone estranee incominciano con quella di Picco Maria Rosa, cameriera di casa Ferrari.-

Costei, dice, per quanto riguarda la mattina del 28 maggio 1974, di essersi trovata regolarmente al lavoro e di avere notato la

presenza, in casa, di Ferrari Nando, soltanto in occasione di una telefonata fatta dal padre al mattino, e cioè la telefonata con la quale il padre annunciava l'avvenuta strage e quindi sicuramente in orario che va oltre le 10,12, momento in cui scoppiò la bomba in piazza della Loggia.

La stessa precisa testualmente: " Sono sicura che Fernando si trovasse in casa al momento della telefonata, non so dire, in quanto non ricordo se si trovasse in casa anche prima, e in particolare al momento del mio arrivo.

Quando lo vidi egli uscì dal suo studio, che funge anche da camera da letto ed era vestito regolarmente, cioè non era in pigiama. Se si trovasse in casa prima o fosse uscito e rientrato non so dire".

La stessa teste anche al dibattimento ribadisce: " Non ricordo la presenza in casa di Nando al momento della prima telefonata".

Questo momento comunque si pone temporalmente in epoca successiva, immediatamente successiva al compimento della strage, quindi almeno in linea teorica è possibile che Nando Ferrari si sia trovato al bar dei Miracoli, abbia partecipato alla deposizione dell'ordigno, sia tornato nella piazza poco prima dell'esplosione e quindi sia ritornato a casa senza essere visto dalla cameriera.

Ricordiamo infatti che l'ultima volta che lo stesso fu visto dal teste Bonati è stato verso le 9,30- 9,45. Egli aveva quindi tutto il tempo per tornare regolarmente in casa prima della telefonata del padre.-

Vi è poi la testimonianza della teste Elisa Zani segretaria di Ferrari Manno.-

La stessa avrebbe, su incarico del predetto Ferrari Mauro, telefonato all'abitazione in un momento successivo alla prima telefonata. Il Ferrari si giustifica dicendo che appresa la particolare gravità del fatto avrebbe tentato di ritelefonare a casa, ma trovando la linea occupata si sarebbe portato direttamente all'abitazione dando incarico alla predetta Zani di telefonare avvisando il figlio della ^{tal} gravità ~~del~~ ~~evento~~ e dell'opportunità di non uscire di casa.

La sentenza non ha rilevato una particolarità di questa deposizione e cioè che sicuramente è vero che la Zani ha telefonato in quanto la teste Picco Maria Rosa riferisce di una seconda telefonata arrivata dopo qualche tempo dalla prima, senonchè la predetta teste non riferisce di altre telefonate intermedie fra una e l'altra, quindi quanto asserito dal Ferrari di aver trovato la linea occupata non risponderrebbe al vero.

Questa seconda telefonata quindi appare fatta premeditadamente con lo scopo di poter avere una testimonianza dei fatti da persona estranea ^{al} nucleo familiare.

Quando la sentenza (pag.328) dice testualmente : " La prova dell'alibi sconfigge l'ipotesi accusatoria per la quale, al momento della deflagazione, Ferrari Nando si trovava in piazza della Loggia insieme a Buzzi per azionare il radiocomando," mostra di arrivare a conclusioni errate travisando quelli che sono i dati specifici in causa e cioè che l'ultima volta che Nando Ferrari fu visto insieme a Buzzi erano le 9,30- 9,45 e cioè 42 o 27 minuti prima dello scoppio.

Indipendentemente da quelle che possono essere state le intenzioni di Buzzi e Nando, quello che emerge inequivocabilmente dagli atti è che non vi è più traccia della presenza

sul posto di Nando Ferrari dopo la predetta ora.

Quindi quelle deduzioni della sentenza debbono considerarsi come un chiaro travisamento dei fatti.-

Altra deposizione alla quale la sentenza attribuisce una particolare importanza è quella del teste De Battisti Gianbattista, il quale avrebbe dichiarato, per la prima volta al dibattimento, che dopo le 9,30, e comunque prima della 10, avrebbe parlato al telefono con Nando Ferrari.

Questa deposizione, chiaramente tardiva, ma della cui credibilità si potrebbe anche non dubitare proprio per le motivazioni esposte in sentenza, cioè per quel clima di poca sicurezza nella quale si venivano a trovare i testimoni durante l'istruttoria, non è però tale da scagionare definitivamente Nando Ferrari.

La prima notazione che si può fare è che, posto che questa telefonata effettivamente ci sia stata, l'arco di tempo dato dal De Battisti tra le 9,30 e le 10 è un arco di tempo abbastanza lungo e soprattutto tale da consentire al Ferrari, dopo aver lasciato il Buzzi, di tornare nella propria abitazione e di ricevere questa telefonata.

Ma vi è una circostanza che fa dubitare delle credibilità di questa testimonianza e cioè che la teste Picco Maria Rosa anche al dibattimento ebbe a dire ed a precisare che non aveva motivo di notare la presenza di Nando prima che intervenisse la telefonata del padre. Infatti prima di quel momento Ferrari Nando era sempre stato chiuso nella sua camera impegnato nello studio.

Poiché nella camera del Ferrari non vi era un telefono e poiché lo stesso per rispondere al telefono al De Battisti avrebbe dovuto uscire è evidente che la Picco Maria Rosa avrebbe

dovuto ricordare questa prima telefobata e non la seconda, cioè quella nel corso della quale egli rispose al padre. E' evidente poi che se la Picco poteva aver celato questa circostanza, per concordato progetto difensivo, in fase istruttoria, non avrebbe avuto nessuna ragione per celare ulteriormente l'esistenza di tale telefonata nel corso del dibattimento quando la difesa aveva già deciso di far ascoltare il teste De Battisti.

Abbiamo quindi, in conclusione, delle precise accuse che vogliono Nando Ferrari tra gli esecutori materiali della strage; abbiamo degli alibi che non si pongono in contrasto con tale assunto; abbiamo identificato un ruolo preciso che è quello di collegamento tra l'eversione nera milanese che aveva il suo rappresentante in De Amici e la manovalanza esecutiva che aveva i suoi rappresentanti in Buzzi e Angelo Papa.

Non bisogna infine dimenticare che la strage di Piazza della Loggia deve avere avuto una mente ideativa in Brescia in persona politicamente qualificata e conoscitrice delle tensioni sociali esistenti in quel momento nella città e contemporaneamente a contatto con l'eversione nazionale che poi ebbe a tradurre in pratica lo spunto provinciale, che poi ebbe a far rientrare nella strategia eversiva nazionale quell'episodio locale.

E quale persona più qualificata di Nando poteva esserci, posto che, come si è in precedenza dimostrato, lo stesso era un terrorista in attività di servizio ed in collegamento necessario con l'eversione milanese ?

Poste queste premesse appare allora evidente che sia l'accusa che le chiamate in correità debbano trovare pieno ingresso

in questo caso perchè non smentite dagli alibi, nè contraddette dalla mancanza di ruolo.-

Passando ora ad esaminare la posizione dell'imputato Marco De Amici vediamo che anche per lui la sentenza, dopo aver tracciato in maniera veramente encomiabile l'esatto quadro della psicologia del soggetto, abbia ritenuto gli alibi dallo stesso addotti sufficienti a scagionarlo integralmente dalla responsabilità in ordine al reato di strage.

Vi è quindi da esaminare anche per questo imputato, come è stato fatto in precedenza per Nando Ferrari, se la Corte abbia, dati certi elementi di fatto ~~inconfutabili~~ incontrovertibili, valutato gli stessi alla luce della logica corrente e se quindi la valutazione dalla stessa fatta debba ritenersi valida.

La figura del personaggio De Amici viene delineata nei suoi contorni reali nella deposizione di Marinoni Giuseppina.

Questa racconta in un suo primo interrogatorio del 17 luglio 1975 di avere conosciuto De Amici il lunedì 20 maggio, il lunedì successivo alla morte di Silvio Ferrari.

Gli era stato presentato da Marba Grazia Vischetti e lo vide per la prima volta alla stazione di Brescia, dove De Amici giunse proveniendo da Parma.

Erano le ore 18, e con la macchina della Vischetti, il De Amici venne accompagnato in collegio..

Durante il percorso il De Amici ebbe a parlare della morte di Silvio; i suoi argomenti furono: " Ho perduto un caro amico, eravamo il terzetto di Sant'Orsola, io, Gigi e Silvio, me l'aspettavo, Silvio non doveva andare, è troppo debole di nervi, non si trovava in serata di andare".-

Maria Grazia Vischetti gli chiese dove Silvio avesse preso l'ordigno e De Amici rispose : " Roba nostra di Parma ".- A Parma infatti abitavano Pierluigi Pagliai e Silvio Ferrari nel periodo in cui quest'ultimo frequentava l'Università. Non è chi non veda, da queste poche parole, come nessun'ombra di meraviglia vi fosse in Marco De Amici per quanto era capitato all'amico, il che lascia presupporre una perfetta conoscenza dell'attività dello stesso, conoscenza ~~anzi~~ ~~strettissima~~ che è tanto più credibile se si tiene mente alle sue parole e cioè: eravamo il terzetto di Sant'Orsola io, Gigi e Silvio, e all'attività ideologica e politica del De Amici, attività condivisa da Silvio Ferrari che per un certo periodo, anzi praticamente fino agli ultimi giorni della sua vita, militò nella "Fenice" di Milano.

Proprio questa comunanza ideologica ed operativa tra i due sta a giustificare la mancanza di curiosità sull'attività svolta da Silvio Ferrari e mostra la piena consapevolezza di questa attività.

Altra testimonianza valida per lumeggiare quelle che erano le amicizie di De Amici è quella di Labolani Mario, il quale nella deposizione del 4 febbraio 1976 dichiara testualmente: "Tutti i componenti di "anno zero" erano amici di Silvio. Questi e De Amici avevano partecipato (a detta di Nando) ad un comizio di "anno zero" a Verona. Vi aveva partecipato anche un giovane di Milano un certo Pierluigi Pagliai, che Nando indicava come amico dei primi due e come loro compagno di collegio".

Da notare che il comizio era per il referendum abrogativo della legge sul divorzio e quindi anteriore al maggio 1974. Il mercoledì 22 maggio 1974 De Amici viene a Brescia e si

incontra alla pasticceria Zilioli di viale Venezia con la Marinoni la quale gli fa conoscere Nando Ferrari.

Il terzetto si porta a casa della Marinoni e qui De Amici interroga Nando Ferrari sulla possibilità di conoscere in Brescia persone di fiducia.

In quel contesto verrebbe fatto anche il nome di Buzzi.

Il De Amici quindi giustifica il desiderio di conoscere tali persone dicendo: " Basta con le scazzottate bisogna passare alle stragi, più che le pistolettate sono le stragi a seminare terrore nella plebe italiana, bisogna mettere le bombe nei cinema, ci vogliono le stragi come Piazza Fontana, bisogna far scoppiare le bombe non contro i comunisti, ma contro la plebe, così scoppia la guerra civile e noi andiamo al potere".

Subito dopo la cerimonia funebre di Silvio Ferrari il De Amici nel pomeriggio del giorno 22 parte per Milano.

Questa partenza per Milano appare strana soprattutto se si rileva che lo stesso il giorno successivo, alle 16,30, si rivede a Gardone con la Marinoni.

La stranezza di questo viaggio infra-settimanale a Milano può trovare un riscontro, una giustificazione con la necessità di opportuni contatti da prendersi proprio in questo momento, in quanto questo è il momento focale, in cui inizia a maturare il programma, il programma per l'ideazione di qualcosa che debba andare oltre ai soliti attentati, a quel qualcosa di più grave di cui esplicitamente aveva parlato De Amici presso l'abitazione della Marinoni.

Si inserisce a questo punto il predetto improvviso viaggio a Milano effettuato la sera dello stesso giorno dalla Marinoni insieme a certo Ziliani Riziero, noto esponente della destra

bresciana.

Lo Ziliani, interrogato in ordine a tale viaggio, dice di aver accompagnato a Milano la Marinoni dopo che la stessa ebbe a ricevere una telefonata da De Amici.

Sarebbero partiti verso sera. Non ricorda cosa ebbe a dire il De Amici, nè cosa la Marinoni ebbe a rispondere allo stesso.

Pensa che si sia trattato di un convegno amoroso e ciò nonostante rimane presente per tutto il tempo e a precisa domanda dichiara: " Non ricordo se a Milano la Marinoni mi presentò come suo fidanzato".

Ma come può essere compatibile una tale risposta con le premesse? Come si può spiegare questo irrefrenabile desiderio di De Amici di vedere la Marinoni, quando l'aveva vista poche ore prima e l'avrebbe rivista il giorno seguente ?

Soprattutto in uno come il De Amici che non ha mai fatto mistero del fatto di avere frequentato la Marinoni perchè ciò in quel momento gli faceva comodo e non per improvvisa e irrefrenabile passione amorosa.

Lui stesso nega di avere mai avuto una relazione di tale tipo nel suo interrogatorio del 13 luglio 1975.

Non bisogna poi dimenticare che la Marinoni riferisce, nella sua deposizione del 12 luglio 1975, che a Milano, nel bar dove si erano recati: " Marco riprese a farmi gli stessi discorsi delle stragi, esaltandosi e l'altro - Ziliani - gli dava ragione".

Non bisogna a questo punto dimenticare, per una più esatta comprensione dei fatti, che Ziliani Riziero, oltre ad essere un noto esponente della destra bresciana è colui che porta il teste Onodei Mauro a casa Poli dove in una torbida atmosfera

di esaltazione neo-nazista Nando Ferrari avrebbe alzato il calice dicendo: " Brindiamo ad otto bastardi di meno", facendo chiaro riferimento ai morti della strage (deposizione dibattimentale 12/10/1978).-

E' a questo punto, doveroso chiedersi cosa facesse Ziliani Riziero a casa della Marinoni quando telefonò De Amici.

Appare invero strana la circostanza che De Amici lo stesso giorno parli a casa della Marinoni con Nando Ferrari esprimendo il desiderio di conoscere altre persone di cui potersi fidare per creare a Brescia un clima di tensione quale quello esistente a Milano e poche ore dopo venga raggiunto dalla Marinoni e da Ziliani Riziero.

Non bisogna poi dimenticare che anche la Marinoni è una cor-religionaria, che anche la Marinoni è di destra ed assiste impassibile a tutti i discorsi farneticanti il cui senso era chiaramente univoco.

Circostanza poi da non sottovalutare è che Ziliani Riziero il pomeriggio del giorno dopo è ancora presente a Gardone dove si reca con la Marinoni da De Amici.

Proprio in quel pomeriggio De Amici e la Marinoni si portano a Parma per recuperare l'esplosivo.

Lo stesso giorno infatti, il giovedì 23, i giornali danno la notizia della riunione antifascista in Piazza della Loggia, e proprio in tale giorno De Amici, verso le ore 21, parte per Parma per recuperare munizioni ed esplosivo.

Proprio questo episodio fa pensare alla credibilità della teste Marinoni, teste Marinoni che a più riprese si è tentato di svalutare, ma la cui deposizione ha trovato dei riscontri obiettivi notevoli e tali da indurre il pur reticente De Amici ad ammettere di avere effettivamente recuperato le munizioni,

limitando la sua responsabilità, appunto alle munizioni. Sennochè la Marinoni è molto chiara, molto dettagliata nella sua descrizione, nella descrizione di quello che doveva essere il contenuto del pacchetto, ed è dettagliata al punto tale da rendere particolarmente credibile tale sua deposizione, corroborata anche dal recupero di alcune delle munizioni. Per quanto riguarda quest'ultima ~~istruttoria~~ l'istruttoria ha chiarito quale tragitto le stesse abbiano fatto, in mano a quali persone siano andate dopo il recupero da Parma. Quello che l'istruttoria non ha chiarito è dove sia andato a finire l'esplosivo.

Tale esplosivo quindi sarebbe rimasto nella disponibilità del De Amici.

A tale proposito sabato 25 maggio, giorno in cui la Marinoni non ebbe modo di vedere De Amici, quest'ultimo viene notato da un suo compagno di scuola, Silvestri Gianpaolo.

Egli ci fornisce un quadro di De Amici, che praticamente ci riporta a quanto detto all'inizio. Lo descrive come un propugnatore delle idee della razza pura, della razza suprema, ispirato alle teorie di Nietzsche.

Riferisce che il De Amici si diceva ammiratore di Rauti ed in particolare di Freda^{di} (cui sembrava subire il fascino).

Venendo al giorno sabato 25 maggio 1974, Silvestri ci dice testualmente: " Il giorno di sabato 25 maggio, verso le ore 12,30, mentre attendevo la corriera all'apposita fermata sita nei pressi dell'albergo Savoy, vidi scendere dalla scaletta in pietra che viene dal collegio e che porta alla strada, il De Amici, il quale portava sotto il braccio un pacco abbastanza voluminoso avvolto in un involucre colorato, sul-

l'arancione, come una giacca a vento. Egli attraversò la strada; raggiunse la sua macchina, e ripose il pacchetto in fretta nell'abitacolo. Il suo atteggiamento e, soprattutto la fretta dimostrata, destarono in me qualche sospetto, pensai che si potesse trattare di un esplosivo.

Da tutte queste circostanze sembra emergere che De Amici in quei giorni si affaticasse a raccogliere ovunque possibile tutto l'esplosivo possibile per portare velocemente a compimento un piano per il quale vi era poco tempo a disposizione.

Ed anche questo collimerebbe con la brevità di tempo tra l'annuncio della manifestazione antifascista e l'operazione di costruzione dell'ordigno esplosivo. Per il sabato 25 poi abbiamo una deposizione di Buzzi il quale dichiara di aver visto in pizzeria il De Amici, che gli avrebbe confidato di avere recuperato l'esplosivo di Silvio, quello di Parma. Gli avrebbe anche parlato di esplosivo mancante all'appello e gli avrebbe chiesto se egli ne sapesse qualcosa.

Infine gli avrebbe chiesto notizie di Ferrari Fernando a Gussago.

E' possibile che quest'incontro sia effettivamente avvenuto, perchè rientra nella logica degli eventi così come si sono andati evolvendo, anche in considerazione del fatto che De Amici non sa dare alcuna spiegazione di come abbia passato quel sabato 25 maggio. Il lunedì 27 verso le ore 22, quest'ultimo, si fa notare in collegio insieme ad altri convittori mentre si dedica ad uno scherzo molto infantile, cioè mentre getta acqua addosso ai suoi amici in un atteggiamento tale di aver fatto sorgere perplessità anche nel sorvegliante del collegio, che ebbe a riferire che gli sembrò una cosa inusitata per ragazzi di quell'età e fatta quasi appositamente per farsi notare.

Quella sera stessa, a detta della Marinoni, De Amici sarebbe giunto presso la sua abitazione insieme ad altri tre suoi com

pagni ed è proprio quella sera che il Buzzi dice di avere in contratto De Amici al bar dei Miracoli in orario che può colli-
mare sia con lo scherzo e sia con la visita a casa della Mari-
noni. Infatti il Buzzi parla delle 22,30 e ci vogliono circa
30 minuti per arrivare dal lago a Brescia. Lo scherzo fu fatto
intorno alle 22 minuto più, minuto meno, e a casa della Mari-
noni giunse intorno alle 23 - 24.

Buzzi a tale proposito ebbe a dichiarare che il De Amici ma-
nifestò la sua intenzione di creare anche a Brescia un clima
di tensione, riportando così quella frase che già in preceden-
za aveva riferito la Marinoni. Ora è per lo meno arduo ~~puzza~~
pensare ad un collegamento tra la Marinoni, e Buzzi, o ad
una influenzabilità dell'imputato Buzzi da parte della Mari-
noni.

Buzzi continua il suo racconto dicendo: "Precisò che voleva
fare degli attentati per il giorno dopo..... Spiegò che in-
tendeva far scoppiare petardi". Questo incontro tra Buzzi e
De Amici diventa tanto più possibile se si pone mente ~~la~~ ^{alla}
deposizione ~~dibattimentale~~ del teste Passamonti Dario, uno
dei partecipanti alla gita di quella sera.

Questi in ~~dibattimento~~, e quindi fuori da quello che po-
teva essere un clima di intimidazione quale è stato raf-
figurato dalla sentenza, riferisce di non ~~memorizzare~~ ^{esse}
re in grado di ricordare se De Amici in quel momento si
sia allontanato da loro.

Gli venne chiesto dalla difesa se potesse escludere che
quella sera il De Amici si fosse allontanato per un lungo
periodo di tempo.

La risposta fu: " Non mi sento di escludere niente, non
ricordo se quella sera siamo rientrati insieme."

Da ciò si può dedurre che se sicuramente dall'uscita del collegio sino al rientro al collegio fossero sempre stati insieme i ricordi del Passamonti non sarebbero stati così vaghi. Evidentemente qualche cosa deve essere successo per avere il Passamonti queste titubanze anche al dipartimento.

Passando poi alla giornata del 28 maggio la sentenza dice che il ritardo nell'entrare in classe del De Amici viene attestato da un solo teste e cioè da Cintori Carlo Alberto. Questa circostanza non è esatta ed alla stessa non è stato dato il giusto rilievo. Vediamo cosa ebbe a dichiarare il teste Cintori: "Ora ricordo che il De Amici venne in ritardo a scuola. Lo ricordo perchè essendovi il compito in classe di matematica, pensai che cercasse di evitare il compito".

Da tale deposizione si può dedurre che il ritardo non doveva essere di poco conto in quanto, se inducesse il teste Cintori a pensare che il De Amici volesse evitare il compito, è evidente che doveva essere particolarmente consistente.

A tale deposizione si aggiunge anche quella di Tomaselli Luigi il quale al dipartimento dichiarò testualmente: "Non ne sono sicuro ma mi pare che quella mattina il De Amici sia giunto a scuola in ritardo, forse un quarto d'ora, forse mezz'ora.... Io ho nella memoria noi seduti in classe e De Amici che entra..... Fu proprio la mattina della strage che io feci il pensiero relativo al ritardo del

De Amici". Altro teste Orsolini Bruno, docente al Tuminelli, sempre al dibattimento dichiara: "Per gli allievi dell'ultimo anno, nell'ultimo periodo di scuola vi è una maggiore libertà e si tolleravano i ritardi di mezz'ora e anche di tre quarti d'ora". Appare quindi errato quanto si enuncia nella sentenza: "Il ritardo non poteva eccedere 10-15 minuti perchè diversamente l'insegnante non era autorizzato ad ammettere l'alunno in classe senza in nulla osta del preside. (Pag. 343)

Della partecipazione di De Amici al reato di strage ce ne parla anche la Giacomazzi nel suo interrogatorio del 30 giugno quando dice che anche Marco De Amici, in base a quanto le era stato riferito dal Buzzi, era presente, aveva partecipato al piano operativo posto in atto per commettere il reato di strage, anche se al momento dell'esplosione egli non era presente.

Questa annotazione fatta dalla Giacomazzi su De Amici Marco, relativa alla sua mancata presenza al momento dell'esplosione collimerebbe con la partenza anticipata dello stesso, con il rientro al collegio, la sua tardiva ammissione in classe e lo svolgimento del compito di matematica, così come risulta dal registro.

Nè può considerarsi risolutiva il discorso della barba, preso in considerazione dalla sentenza in quanto la barba di De Amici periodicamente si faceva crescere e si tagliava, non era di consistenza tale, anche per il suo colore biondo da essere particolarmente

appariscente e tale da accentrare su di sé l'interesse dei testi.

Quello che è importante notare a proposito di questo imputato è che egli ci si presenta come un ultrà di destra alla ricerca spasmodica di esplosivi, in contatto sia con l'ambiente milanese del quale conosce Rognoni, Cesare Ferri, Gianni Nerzi, sia con Buzzi.

Non si deve infatti dimenticare e sottovalutare il viaggio fatto a Milano il 22 maggio 1974 e la inopinata visita allo stesso da parte della Marinoni e dello Ziliani Riziero, che di tale fatto non hanno mai saputo dare una spiegazione convincente. Non si deve poi dimenticare il viaggio fatto il giorno successivo a Parma per recuperare l'esplosivo, nonché i successivi contatti con Buzzi, almeno stando alle dichiarazioni di quest'ultimo. Non si deve infine dimenticare che la strage di Brescia non può essere limitata all'ambito provinciale ed artigianale al quale le personalità dei suoi imputati, riconosciuti colpevoli in primo grado, sembrerebbe relegarla, in quanto deve trovare la sua collocazione naturale nel clima eversivo, pre gòlpista, che percorse l'Italia nel 1974. Gli attentati di Milano quelli di Brescia, la strage di piazza della Loggia, la strage dell'Italicus sono episodi della medesima strategia ed un filo conduttore comune unisce tutti i personaggi di queste vicende criminose. La morte stessa di Buzzi ad opera di Tuti, imputato della strage dell'Italicus, ne costituisce la testimonianza più probante.

Dopo l'eliminazione di Silvio Ferrari l'eversione nera milanese ^{non} poteva servirsi del solo Buzzi come

esecutore del reato di strage, ma doveva affiancarlo a persone di provata e consumata fede politica. Quale migliore possibilità per sfruttare sia De Amici che, come si è dimostrato in precedenza, era perfettamente al corrente dell'attività eversiva di Silvio, tanto da precipitarsi il giorno stesso della sua morte a Parma per recuperare l'esplosivo e le munizioni unitamente a Pier Luigi Pagliai, sia Wando Ferrari che, terrorista attivo fu l'esecutore della condanna a morte di Silvio Ferrari? Vediamo quindi che il De Amici non solo non ha un alibi sicuro che possa collocarlo fuori dalla zona operativa del reato il giorno 28 maggio, ^{ha} ma anche un ruolo ben preciso al quale ha uniformato tutto il suo comportamento nei giorni antecedenti alla strage. Conviene ora per organicità di trattazione parlare dei capi 19-20 dell'imputazione che riguardano De Amici Marco e Pagliai Pier Luigi. Quest'ultimo imputato è stato assolto con formula piena dalla Corte sul presupposto che la chiamata in correità fatta dal De Amici sia totalmente priva di riscontro. La succinta motivazione appare invece carente sia sul piano giuridico che sul piano logico. Per argomentare così come ha fatto la Corte, sulla non credibilità di una chiamata di correo bisogna poter affermare che questa chiamata ha giovato o può giovare o comunque contribuire ad alleggerire la posizione di colui che l'ha formulata. Ma questo non è il caso di De Amici, il quale, con questa chiamata, non solo non alleggerisce la propria posizio-

ne ma la appesantisca con la inevitabile contestazione dell'aggravante di aver commesso il fatto in due persone.

Quando la Corte afferma nella propria sentenza che De Amici ha raccontato le cose in modo da scaricare la maggior parte di responsabilità su Pagliai dimostra chiaramente di travisare i fatti di causa. La sentenza infatti, partendo da dati certi quali la responsabilità del De Amici, ammessa dallo stesso, e la chiamata in correità formulata da questi nei confronti del Pagliai, arriva a conclusioni chiaramente errate travisando questi dati certi.

Non si può infatti dire che De Amici aveva intenzione di scaricare la maggior parte di responsabilità su Pagliai, quando lo stesso ha sempre asserito di sapere perfettamente qual'era il contenuto della scatola in quanto gliel'aveva comunicato Pagliai e successivamente ebbe anche a dichiarare di avere recuperato la scatola e di avere controllato quello che era il contenuto .

In queste condizioni non si vede quale differenza di responsabilità vi potrebbe essere tra i due e quale diversa posizione avrebbe dovuto assumere il De Amici nei confronti del Pagliai. Militano invece a favore della responsabilità del Pagliai alcune* circostanze e precisamente: il fatto che De Amici, una volta entrato nell'ordine di idee di confessare l'episodio relativo ai due capi d'imputazione in esame, abbia subito coinvolto il Pagliai ed abbia tenuto

~~senza alcuna~~

ferma questa chiamata in correità per tutto il processo; che la teste Marinoni (faldone E volume 2 pag. 232 retro) abbia subito dato una versione analoga.

Siccome la Marinoni venne interrogata prima di De Amici sul fatto, è evidente che quest'ultimo ebbe a parlare con lei prima che con i giudici e quindi, in questa sede, non aveva motivo di pensare ad un espediente difensivo che portasse ad un futuro alleggerimento della sua posizione. È da notare poi che la stessa sentenza con una motivazione molto logica ha dato piena credibilità alla Marinoni in ordine a tutte le circostanze da lei esposte relativamente a questo episodio.

Vi è poi da dire che Pagliai Pier Luigi era un correligionario di De Amici, faceva parte sicuramente di un movimento politico di estrema destra e col suo comportamento non ha sicuramente contribuito all'affermazione di una verità eventualmente a lui favorevole. Lo stesso infatti non si è mai presentato all'autorità giudiziaria per rispondere degli addebiti che gli erano stati formulati, ma di fronte ad un'imputazione tutto sommato di non particolare gravità, si è dato subito alla latitanza continuata per parecchi anni. (Vi è da notare incidentalmente che la sua latitanza è terminata proprio in questi giorni con il suo arresto avvenuto in Bolivia su ordine di cattura internazionale da parte ~~della~~ ~~autorità~~ della Magistratura bolognese che lo imputa del reato di strage alla stazione di Bologna). Non è a questo punto chi non veda che la chiamata di carreo formulata dal De Amici nei confronti di Pagliai, corroborata dalle dichiarazioni della Marinoni e dal comportamento del Pagliai, nonché dai suoi chiarissimi legami con

l'eversione nera, legami emersi anche in periodi successivi al fatto di cui ci stiamo occupando, sia una chiamata di correo che ha un suo particolare fondamento e che non può essere assolutamente annullata con quella motivazione fatta dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia, che praticamente si riduce in un vero e proprio travisamento di fatti obbiettivi emergenti dagli atti processuali, fatti obbiettivi che non possono non portare ad una affermazione di penale responsabilità.

Per quanto attiene poi per l'imputato De Amici Marco in ordine a questi reati vi è da dire che la gravità del suo comportamento insita nella pericolosità del materiale dallo stesso acquisito e trasportato, nella contestualità di tale azione con azioni ben più gravi, merita una pena diversa da quella che è stata ritenuta idonea dalla Corte d'Assise. Vi è poi solo incidentalmente da notare che l'affermazione della penale responsabilità di Pagliai Pier Luigi porterà come conseguenza inevitabile al ripristino dell'aggravante che è stata esclusa dalla Corte.

La gravata sentenza passa poi ad esaminare la posizione dell'imputata Giacomazzi Ombretta che definisce "Elemento irresponsabile". Con un'esame analitico e puntuale di tutte le deposizioni fatte dalla Giacomazzi nel corso dell'istruttoria e al dibattimento la sentenza ci dà un quadro generale di inattendibilità di questa imputata, che era stata indicata in primo grado come una delle principali fonti di accusa. L'analisi fatta dalla sentenza è in gran parte da condividere perchè vi sono dei dati obbiettivi dei quali non si può prescindere e che dimostrano senza ombra di equivoco come certe circostanze siano state dalla

stessa inventate di sana pianta. Dove però la sentenza pare criticabile è nella generalizzazione del concetto di totale inattendibilità della Giacomazzi. In un processo di tale gravità infatti non si può procedere per generalizzazioni, e l'analisi non deve limitarsi alle contraddizioni e alle falsità che possono rilevarsi, ma deve tenere conto anche delle verità che innegabilmente si possono rilevare negli interrogatori della Giacomazzi e della rilevanza che tali verità possono avere nel processo. Una circostanza obiettiva della quale la Corte non mostra di tenere conto nella sua sentenza è ad esempio quella che la Giacomazzi in molti casi, quando ad esempio parla della strage, riferisce circostanze apprese da altre persone. Appare evidente in questo caso come le eventuali discrasie sia con le dichiarazioni fatte da altri imputati sia con i fatti così e come si sarebbe accertato essersi svolti, possono dipendere dalla deformata informazione ricevuta dalla stessa. Ciò è tanto più possibile quando, come è avvenuto spesso, la fonte d'informazione era Buzzi Ermano.

Vi sono delle circostanze riferite dalla Giacomazzi che sicuramente rispondono al vero in quanto per le stesse vi è possibilità di riscontro aliunde. Una circostanza particolarmente importante è quella della telefonata ricevuta da Buzzi alla mezzanotte del giorno 27 maggio 1974 da Milano. Che questa telefonata vi sia stata effettivamente lo confermano anche Raffaele Papa e il Buzzi stesso. Quest'ultimo per evidenti scopi difensivi, muta il luogo di provenienza della telefonata, ma ammette il fatto storico. L'importanza di questa telefonata proveniente da Milano è già

stata rimarcata in quanto collega in un momento immediatamente precedente alla strage Buzzi con l'eversione milanese con la quale lo stesso era in contatto. La stessa inoltre narra l'episodio del recupero dell'esplosivo da parte del De Amici, come circostanza a lei riferita, dalla teste Marinoni. Si è già visto come questa circostanza sia effettivamente rispondente alla verità e come abbia un'importanza particolare nel processo.

Si è poi detto nella sentenza che la Giacomazzi solo nel 1980, deponendo davanti al giudice istruttore del procedimento penale a carico di Bonati avrebbe ritrovato quella tranquillità che le era mancata nel corso dell'istruttoria e del processo sulla strage di piazza della Loggia. Ebbene proprio in questo clima di tranquillità in questo clima in cui venivano a mancare pressioni di qualsiasi genere, la Giacomazzi parla dei rapporti di conoscenza intercorsi tra Buzzi, Nando Ferrari e Silvio Ferrari; parla dell'accordo tra Buzzi e Nando Ferrari per l'eliminazione di Silvio Ferrari e parla dei giudizi formulati dal Buzzi in ordine all'avvenuta strage. Appare evidente che se questo interrogatorio viene preso a base per contestare la credibilità di alcune dichiarazioni accusatorie della Giacomazzi, lo stesso, deve anche servire come fonte di accusa nel momento in cui la Giacomazzi riferisce circostanze che possono porsi a carico degli imputati ed in particolare quelle riferentesi al complotto fra Buzzi e Nando Ferrari per l'eliminazione di Silvio Ferrari. Il volere quindi, sia pure con un discorso molto logico e in certi punti convincente, rendere completamente utilizzabile tutta la serie di disposizioni rese dalla Giacomazzi Ombretta

comunisti, sia con le dichiarazioni di Bonati quando parla di petardi da fare esplodere in piazza della Loggia. Altra circostanza che farebbe propendere per la presenza di Raffaele Papa, la mattina del 2° maggio 1974 al bar dei miracoli è quella dichiarata dallo stesso nel corso dell'istruttoria di essersi allontanato molto presto da questo luogo per accompagnare Cosimo Giordano alle 7,30 alla corriera. Tale accompagnamento era dovuto al fatto che, essendoci lo sciopero dei manovali, Cosimo Giordano poteva recarsi sul lavoro più tardi in quanto doveva lavorare con i suoi familiari per conto di un privato. Poiché lo sciopero effettivamente vi era e poiché le indagini istruttorie hanno confermato che in quel giorno i familiari di Cosimo Giordano ebbero a lavorare per conto di un privato, è per lo meno strano che dopo molto tempo dai fatti Papa Raffaele si ricordi di due circostanze sicuramente vere, perchè hanno ricevuto un riscontro obiettivo e cioè lo sciopero dei manovali e il lavoro espletato dalla famiglia Giordano per conto di un privato. E' evidente quindi che le conclusioni generali a cui perviene la sentenza sulla base della inattendibilità di tutte le dichiarazioni istruttorie formulate da Papa Raffaele si pongono come un chiaro travisamento dei fatti, in quanto obliterano completamente delle circostanze obiettive che, per essere smentite dovrebbero essere almeno motivamente contrastate.

Da ultimo e per completezza di esposizioni un accenno sul capitolo della sentenza "Buzzi un cadavere da assolvere". La gravata sentenza ha voluto praticamente esaminare la posizione dell'imputato Buzzi che non faceva più parte degli imputati di questo proces-

so essendo stato lo stesso trucidato nel carcere speciale di Novara. L'analisi risulta infatti strumentale alla tesi portata avanti dalla sentenza e cioè l'inattendibilità totale dell'istruttoria compiuta e quindi l'insussistenza di tutti quegli elementi di riferimento sui quali l'accusa si fondava. La sentenza parte dalla svalutazione degli attentati minori attribuiti al Buzzi per poi giungere alla impossibilità di attribuire allo stesso la qualifica di terrorista e la capacità di compiere un'attentato quale la strage di piazza della Loggia. In questa valutazione, invero piuttosto superficiale, la sentenza non tiene conto di elementi obiettivi raccolti sia nel corso dell'istruttoria sia nel corso del dipartimento di primo grado. Appare allora opportuno, per una migliore comprensione dei fatti, esaminare più partitamente la figura di Buzzi. La storia di Ermanno Buzzi come appartenente alle frange eversive di destra nasce in carcere. La stessa deve prendere avvio da un episodio terroristico verificatosi a Brescia il 4 febbraio 1973 e cioè l'attentato alla sede del partito socialista di Piazzale Torrelunga. Per questo attentato vennero condannati certi Agnellini, Kim Borromeo, Quintino ed altre persone. Proprio in quel periodo in carcere vi era Buzzi, per cui quando vennero arrestati Agnellini e Kim Borromeo egli fa loro conoscenza. E' lui stesso ad indicare questa circostanza nel suo interrogatorio del 28 luglio 1975 davanti al giudice istruttore. Il 3 marzo 1974 Kim Borromeo viene nuovamente arrestato insieme a un certo Spedini per il trasporto di un notevole quantitativo di esplosivo e il Buzzi si trova ancora in carcere ed è proprio qui che come dichiara egli stesso, conosce Spedini Giorgio.

A questo proposito Buzzi testualmente dice: "Nel corso di un nostro colloquio appresi che sia lo Spedini che Borromeo conoscevano Ferrari Silvio. Entrambi dissero di appartenere ad avanguardia nazionale e rilevarono una divergenza di idee rispetto a Silvio Ferrari che apparteneva all' ex "ordine nuovo". Sempre nello stesso interrogatorio Buzzi ammette anche di aver ⁱⁿtrattenuto una corrispondenza sia amichevole che politica con Kim Borromeo dopo la sua uscita dal carcere nel aprile 1974. Non deve essere considerata una coincidenza fortuita il fatto che dopo questa conoscenza carceraria Buzzi, uscito dal carcere nell'aprile 1975 inizia a cercare armi ed esplosivo. Tale ricerca non è infatti inquadrabile con la figura del Buzzi delinquente comune, non è inquadrabile perchè a nulla sarebbero servite sia le armi che l'esplosivo per commettere furti di opere d'arte nelle chiese, come egli soleva fare in epoca antecedente. Sovviene, per meglio inquadrare la figura del Buzzi così come si viene delineando, la deposizione di Raffaele Papa ^{del} 27 maggio 1975 nella quale ci dice che Buzzi gli parlò di amici di Milano del suo stesso partito ordine nero, i quali avevano bisogno di armi ed esplosivo. Continua sempre Raffaele dichiarando che Buzzi gli aveva chiesto di indicargli persone che fossero in grado di procurargli la roba. E' da notare che questo episodio non può dirsi frutto della fantasia di Raffaele Papa in quanto ha dei riscontri obbiettivi. Tali riscontri li troviamo nelle dichiarazioni di Fusari Sergio, del teste Marchina e dei fratelli Lavera, i quali vennero processati proprio per i fatti inerenti a tale episodio.

Nell'interrogatorio del giorno successivo, Raffaele Papa precisa che tale richiesta gli fu fatta dal Buzzi 10 o 15 giorni dopo la sua uscita dal carcere; che egli si sarebbe rivolto a suo cognato Fusari Sergio, il quale gli avrebbe presentato un certo Marchina di Villa Carcina e il Marchina li avrebbe poi condotti dai fratelli Lavera. I fratelli Lavera avrebbero ad un certo punto telefonato dicendo che la merce era pronta e che ci volevano molti soldi perchè la merce veniva da fuori. Bisogna necessariamente considerare, a questo punto, che Buzzi era uscito dal carcere da 10 o 15 giorni; che non risulta che avesse compiuto furti particolarmente lucrosi in questo periodo, come egli stesso ebbe a dichiarare al giudice istruttore Besson il 20-12-1979, e che quindi il Buzzi non poteva avere una disponibilità di soldi tale da consentirgli acquisti di quel genere, soprattutto nella quantità richiesta, (Aveva chiesto oltre alle armi anche 50 Kg di esplosivo), per cui lo stesso doveva evidentemente essere legato ad una organizzazione eversiva che gli forniva il denaro per l'acquisto delle armi e dell'esplosivo. Sempre Raffaele continua il suo racconto dicendo che vedeva in pizzeria gente strana che non era di Brescia e che si appartava a parlare con il Buzzi; si trattava di uomini sui 30-35 anni, ben vestiti con cravatta, distinti i quali salutavano il Buzzi con un saluto particolare, cioè stringendosi reciprocamente l'avanbraccio con un gesto energico. Il Buzzi diceva che si trattava di amici di Milano del suo stesso partito. Tale ultima circostanza è stata ribadita da Papa Raffaele sia nel dibattimento di primo grado che in quello di secondo grado. Altra circostanza strana ma che può servire a lumeggiare meglio il personaggio è che proprio

nel maggio del '74, quando Buzzi stava ricercando delle armi, il suo amico o conoscente Agnellini aveva ricevuto da Carlo Tumagalli 3 milioni per comprare armi simili a quelle ricercate dal Buzzi, cioè leggere, portatili e semiautomatiche. Potrà essere una coincidenza ma è una coincidenza molto strana perché il Buzzi prima di questo momento non aveva assunto alcuna qualificazione politica. E' poi il Buzzi stesso che nel suo interrogatorio del 29 luglio 1975 ammette di appartenere ad ordine nero e fornisce un dettagliato organigramma di tale organizzazione eversiva, dicendo anche che Silvio Ferrari apparteneva ad una certa sezione, quella di anno zero, come in effetti risultò che lo stesso appartenesse dopo il suo tentativo di distacco dall'ambiente milanese. In ordine poi alla conoscenza reciproca tra Buzzi, Silvio Ferrari e Nando Ferrari, presupposto sia per il reato di omicidio che per quello di strage, è importante la deposizione della madre di Silvio Ferrari, Reguitti Olga, resa il 21 luglio 1976 al giudice istruttore nella quale essa dice testualmente: "Silvio non conosceva il Buzzi, o meglio l'ha conosciuto in pizzeria solo 2 giorni prima della sua morte. Fu il domestico Salao a dirmi che aveva visto Silvio in pizzeria con Gmbretta e con un signore anziano nel quale io ho ritenuto di ravvisare il Buzzi? Sia dalla deposizione di Trappa Ferdinando resa al giudice istruttore il 14 ottobre 1975, nel ~~quale~~ corso della quale, riconoscendo la fotografia di Ferrari Fernando, dichiara testualmente: "Si tratta di un

giovane che una sera si trovava nella pizzeria Ariston insieme ad altri 2 giovani e che Buzzi salutò venendo ricambiato. I due si salutarono alzando a metà il braccio, l'episodio avvenne nel giugno del '74 inoltrato." Buzzi inoltre riceve alla mezzanotte del 27 maggio 1974 una telefonata da Milano. Alla luce di quanto detto in precedenza risulta automatico porre in collegamento questa telefonata che proviene da Milano con l'attività eversiva del Buzzi e con quanto è successo poche ore dopo in piazza della Loggia. Non si deve dimenticare poi che tutte le fonti di accuse sono concordi nel dichiarare che alcuni giorni prima della strage Buzzi manifestò il desiderio di fare uno scherzo o di fare del fumo e di fare esplodere dei petardi in piazza della Loggia in occasione della manifestazione antifascista.

Non si possono svalutare tali concordi fonti di accusa con il pretesto che le stesse sarebbero frutto di un adeguamento tardivo degli uni agli altri imputati, in quanto tale tesi è contraddetta dalle dichiarazioni rese da Raffaele Papa al dibattimento di primo grado dove lo stesso non poteva subire influenza alcuna da parte di chi lo stava interrogando. Bisogna poi a questo punto ricordare quanto già detto in occasione dell'esame delle deposizioni di Angelo Papa e cioè che la descrizione della costruzione dell'ordigno da parte del Buzzi non poteva essere frutto di fantasia in quanto Angelo Papa ebbe a riferire particolari tecnici che trascendevano chiaramente le sue conoscenze e che non avrebbero potute essere riferite se non dallo stesso visti.

Tra tali particolari vi era ad esempio il detonatore di alluminio inserito in uno dei candellotti e le pile da nove volt che sono specifiche per apparecchiature tipo telecomando, nonché i quarzi dallo stesso disegnati.

Il Bonati inoltre, se la sua deposizione fosse stata parte esclusiva della sua fantasia, non avrebbe potuto descrivere particolari già riferiti da Angelo Papa, il cui interrogatorio non gli era stato detto. Tra tali particolari una grande rilevanza ha il soldatore del quale aveva parlato Angelo Papa.

Vi è poi una cosa che risulterebbe completamente inspiegabile sul piano della logica, posto che si voglia aderire alle conclusioni della sentenza in ordine alla responsabilità del Buzzia ed è la morte dello stesso avvenuta nel carcere di Novara ad opera del Tuti e Concutelli due personaggi ai vertici dell'eversione nera. Se infatti lo stesso fosse un mitomane che si era completamente inventato ~~le~~ relazioni e situazioni e se lo stesso fosse completamente estraneo a qualsiasi fatto di eversione non si capisce bene per quale motivo ~~era~~^{sarebbe} stato soppresso. E' bene allora a rimanere aderenti alle carte processuali e vedere come il Buzzia, pur negando la sua responsabilità in ordine al reato di strage, nel corso dei suoi interrogatori abbia fatto alcuni nomi; abbia riferito alcune circostanze che farebbero supporre una sua volontà ed attenuare le proprie responsabilità e di gettare lumi verso nuovi orizzonti, istruttori, senza però volere apparire come

un delatore. Nel suo interrogatorio del 12 agosto 1975 parla infatti di un viaggio a Rieti e ad An-
tredeco effettuato il giorno successivo alla stra-
ge e cioè il 29 maggio 1974. In tali località avreb-
bamo dovuto incontrare una persona che gli avreb-
be consegnato le fotografie di un terzo individuo
che abbisognava di documenti falsi per espatriare.
A proposito di tale ultimo personaggio Buzzi dis-
se testualmente: "Faccio rilevare che, sfogliando l'
album, ho già indicato l'altra volta la persona di
Cesare Ferri. Si tratta dell'individuo di cui mi
era stata data la fotografia da applicare su uno
dei documenti da falsificare."

Aggiunse poi: "Mi era stato detto che il Ferri do-
veva scappare perchè aveva delle pendenze e forse
aveva a che fare con i fatti di Brescia. Mi era sta-
to detto che aveva l'alibi di una ragazza, ma che
non era sicuro di potervi contare....."

V'è da notare a questo proposito che effettivamen-
te il Ferri aveva presentato come primo alibi la
testimonianza di una ragazza e che egli era ~~es~~
tivamente sospettato come uno degli autori della
strage. Lo stesso Buzzi, poi, nella sua deposizione
del 20 dicembre del '76 parla della serata del 28
maggio del '74 e di un suo viaggio a Viareggio do-
ve si sarebbe incontrato con un certo professor
Rossi Giovanni dell'ufficio stampa del movimento
sociale di Arezzo e riconosce in fotografia lo
stesso Rossi che il 3 febbraio 1975 era stato ar-
restato in occasione delle indagini sulla stra-
ge dell'Italicus. Quest'ultimo nega di conoscere
Buzzi, ma ammette di essere stato arrestato per
i reati di ricostituzione del partito fascista,
di strage e di detenzione di esplosivo. Dice inol-

tre di conoscere Tuti. Buzzi, seppure nel medesimo interrogatorio, riferisce che mentre si trovava nelle carceri di Pescara venne minacciato da un detenuto in transito per avere egli fatto i nomi di Cesare Ferri, Rossi Giovanni e Zani Fabrizio. E' una dichiarazione quest'ultima che ha il sapore della profezia e del presagio, soprattutto se si tiene conto che Buzzi è stato ucciso da Tuti, amico di quel Rossi Giovanni, per aver fatto il cui nome Buzzi venne minacciato.-

Alla luce di quanto fin qui esposto si vede come la sentenza appaia contraddittoria nella propria motivazione in quanto farebbe discendere da determinati fatti incontrovertibili delle conseguenze contrarie a logica e a diritto. Dei fatti stessi dà un'interpretazione travisante e tale da portare a conclusioni errate.

PER QUESTI MOTIVI

visto l'articolo 543 Codice Procedura Penale

C H I E D E

che l'Eccellentissima Corte di Cassazione annulli la sentenza di cui in premessa con rinvio per un nuovo giudizio di appello.

Brescia, 13 novembre 1982.-

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(*Domenico APICELLA* - sost.)

